vembre 81.

L' ARTE DELLA SETA

IN SIENA

NEI SECOLI XV E XVI

STATUTI E DOCUMENTI

RACCOLTI E PUBBLICATI

da

LUCIANO BANCHI.

A.

di L. Lazzeri.

XI.

L' ARTE DELLA SETA
IN SIENA
NEI SECOLI XV E XVI.

(3)

L' ARTE DELLA SETA

IN SIENA

NEI SECOLI XV E XVI

STATUTI E DOCUMENTI

RACCOLTI E PUBBLICATI

da

LUCIANO BANCHI.

SIENA.

Tipografia Sordo-muti di L. Lazzeri.

MDCCCLXXXI.

A' MIEI CONCITTADINI

COME RICORDO DI TEMPI

PER ARTI E INDUSTRIE GLORIOSI

COME AUGURIO DI SORTI

NELL' AVVENIRE PIÙ PROSPERE.

L' ARTE DELLA SETA IN SIENA

NEI SECOLI XV E XVI.

L'arte del tesser la seta, onorevole e ricca come spesso l'appellano i vecchi documenti, non risale in Siena a età molto antica. Non che presso noi pure il lusso muliebre in ispecie non ambisse per tempo di vantaggiarsi della stupenda bellezza e varietà degli zendadi, dei rasi, dei damaschini, dei broccati, dei taffettà e de' velluti d'ogni colore; ma sopperivano al largo consumo i setaiuoli della vicina Firenze, e di Lucca industre, le cui seterie avevano molto nome, e fin' anco di Venezia, emporio di gran parte del commercio italiano. [a]

a) Sono da consultare con gran profitto da chiunque abbia vaghezza di notizie sul commercio della seta, la poderosa opera di mons. Telesforo Bini, *I Lucchesi a Venezia* (Lucca, 1854-56), e il libro dell' eruditissimo cav. Salvatore Bongi, *Della mercatura dei Lucchesi* nei secoli XIII e XIV (Lucca, 1858). È recente uno scritto di Giovanni Livi su *I Mercanti di seta lucchesi in Bologna nei secoli* XIII e XIV (Firenze, 1881). Per altri rispetti merita di esser letto il libro procurato da Girolamo Gargiolli, col titolo *L' Arte della Seta in Firenze* (Firenze, 1868), utilissimo a conoscere « qual fosse l'arte della seta nei migliori tempi del suo fiorire, e quale la purissima lingua dei nostri setaioli » (Ivi, pag. IV).

Quindi è che, durante il secolo decimoquarto, i setaiuoli di Siena esercitavano la loro mercatura col rivendere quelle doviziose merci, altrove acquistate; tanto che il loro traffico era cagione che una buona quantità di denari uscisse fuora ogni anno dai confini della repubblica. Per qualche lasso di tempo menomarono questo danno le ingenti vendite di panni di lana e di lino, i quali nella città e in alcuni paesi del dominio si fabbricavano con assai lode, ed avevano credito e spaccio in Italia e fuori, massime in Sicilia, dove cambiavansi con prodotti orientali, come lo zucchero, il zafferano, le spezie. Ma col volger degli anni il crescente lusso e il molto maggior valore dei drappi serici non ebbe neppure quel compenso, e il trafficare de' nostri setaiuoli quanto più si rendeva prospero e fiorente, altrettanto alimentava un commercio non generatore di ricchezze, ma consumatore delle esistenti a vantaggio ed incremento delle città propinque.

Ciò nondimeno, allorquando le Università o Corporazioni di Arti ebbero in Siena un nuovo e migliore ordinamento, che fu nel 1363, e si ridussero tutte a dodici Capitudini, quella de' Setaiuoli fu posta per ordine di numero la terza, cioè dopo la Capitudine de' Linaiuoli, ed innanzi all' altra dei Medici. E poichè in ciascuna delle dodici Capitudini si aggrupparono più Arti, così in questa de' Se-

taiuoli trovaron luogo i Pellicciari, gli Zendedari, i Correggiari e i Guainari. Nel ricordato anno 1363 componevano questa Capitudine cenventicinque cittadini, appartenenti non pochi di loro a famiglie note, come ad esempio i Rossi, i Ghezzi, i Giovannelli, i Signorini, i Turchi ed i Bianchi. Vi si legge registrato anche il nome di quel Niccolò di Mino Cicerchia, che è conosciuto come autore di un poema in tre parti sulla Passione di Cristo, e di altre rime, dica pure mediocri il lettore, ma sempre migliori, soggiungo io, di certi versi che hanno grido e voga a' dì nostri.

A molti parrà meraviglia come l' altrui esempio e l' interesse pubblico, e quel sentimento di gelosia ed emulazione che tanto affaticò gli animi e le menti dei cittadini delle nostre repubbliche, non suscitassero prima nei Sanesi il desiderio di francarsi dalla servitù di un commercio di seconda mano, comodo soltanto a gente pigra e dappoco. Tuttavia la mercatura della seta non ebbe fra noi vita propria e indipendente, se non verso la metà del secolo quintodecimo. Difatti, nel 1438 un giovane di audace spirito, per nome Nello di Francesco, forse sanese, ma non sappiamo da qual famiglia uscito, volse l' animo con gagliardo proposito a condurre in Siena l' arte del tesser la seta, per modo che si potesse

dar mano a fabbricarvi drappi, velluti ed altre simili stoffe. Trovò alcuni compagni, tra' quali vien nominato un Giovanni di Savino; raccolſe un capitale sufficiente a muovere i primi paſſi, e così formò una vera e propria società induſtriale. Modeſto inizio all' impreſa coraggioſa dovevano eſſer quattro telari almeno, con queſto bensì che il Comune veniſſe in aiuto mercè una provviſione annua da determinare. [a] Non correvano tempi propizî al commercio saneſe; poco o niente ſi trafficava in città, per guiſa che la dimanda di Nello drappiere trovò gli animi diſpoſtiſſimi a secondarla, e l' aiuto invocato fu conceſſo per otto anni, a cento fiorini d'oro ogni anno. Così all' eſordire del 1439 ſi poſero in opera finalmente anche in Siena i telai da seta, e fu fatta ragione, che se quattro telai lavoraſſero di continuo, avrebbero prodotto una quantità di drappi sufficiente al biſogno della città. Paſſati pochi meſi, e già l' impreſa di Nello facendo buona prova, altre leggi ſi pubblicarono per provvedere al- l' incremento di quell' arte, nè fu omeſſa alcuna ma-

a) Cf. il *Documento* del dì 12 agoſto 1438. Ventitre anni dopo il medeſimo Nello di Franceſco così cominciava una sua petizione al Comune: « Exponſi con debita reverentia per lo voſtro minimo figliuolo et servidore Nello di Franceſco drappiere, voſtro minimo cittadino, il quale fu primo conductore dell' Arte della Seta nella voſtra città, per la quale eſſo voſtro servidore patì più detrimenti sì nella perſona, sì nella robba ec. » (Filza di *Scritture Concistoriali,* 1481, dicembre 27)

niera di allettamenti per indurre altrui ad esercitarsi in cotanto utile ed onorato mestiere. [a]

Ma se i Sanesi eransi pur una buona volta destati, non si lasciavano ora coglier dal sonno i Fiorentini. Questi, la cui mercatura della seta già era, come fu accennato, floridissima, e tale che faceva colare dentro Firenze ricchezze ingenti, videro naturalmente di mal occhio sorgere una fabbricazione nuova e così a loro vicina di tessuti serici. Mancando ragioni alle due repubbliche per contendere, come troppo spesso veniva loro fatto, con armi e con armati, e disputarsi il possesso di qualche bicocca o il dominio di alcuna terra, si diedero a nuovi combattimenti, ne' quali gli antichi odi e le rivalità tra i due popoli si rivelavano in tutta la loro fierezza. I Fiorentini come più forti e quasi direi provocati da ciò che in Siena accadeva, mossero arditamente alle offese, parendo loro e con ragione funesto ogni indugio. Narrano i nostri Giovanni di Savino e Nello di Francesco che tosto che in Siena cominciarono a lavorarsi drappi di seta e velluti, di continuo i Fiorentini tennero pratiche per isviare da Siena quell'arte. E manco male se si fossero contentati di dar bando a quanti maestri o lavoranti della loro città qua si conducessero a tessere seta; ma per mezzo di

a) Si confrontino i *Documenti* di num. II e III.

meſſi s' ingegnarono a corrompere i maeſtri dell' arte, eccitandoli fin anco (paiono storie incredibili) a dar fuoco di notte tempo ai telari e ad ogni altro edifizio da seta. L' Arte di Por' Santa Maria di Firenze, che più di tutti aveva ragione di soffiar dentro a queſto fuoco, volendo più agevolmente strozzar nelle faſce la novella induſtria, deliberò di mettere in Siena ogni sei meſi una quantità di velluti pel valore almeno di mille e cinquecento fiorini, che dovevano venderſi a perdita, pel solo costo del capitale, acciò che la produzione paeſana reſtasse vinta e soprafatta da tanto straordinaria mitezza di prezzi. Ma tutti queſti ingegnoſi provvedimenti non portavano ancora gli effetti sperati, ed ai Fiorentini bisognò per un momento cambiar tattica. In luogo di spaventar gli animi di que' pochi che in Siena attendevano a queſt' arte, ſi diedero con piacevoli modi a sedurli. Magri erano i guadagni che la società faceva, sia perchè induſtria recente, sia perchè i vicini non lasciavano che prendeſſe fiato; anzi di guadagni non era più il caſo di parlare, e certe eran le perdite. Or bene, i Fiorentini ſi offrirono ad acquiſtare tutta quanta la manifattura ed anche i telari della società per camparla dal fallimento, e tutto avrebber pagato prontamente e di buona moneta. Ma in riſpoſta ebbero un nuovo rifiuto, e allora preſi da sdegno riuſcirono a corrompere l' apparec-

chiatore principale e il tintore di cremisi, che improvvisamente partiron da Siena, lasciando senza guida nè capo la piccola e così osteggiata lavorazione di seta. a)

A questa guerra a coltello i Sanesi ingegnaronsi a resistere prima di tutto con la perseveranza che era alimentata dall' amor proprio offeso e dalla evidente utilità pubblica; poi, mercè quelle leggi, ora appellate di protezione, che erano il cardine dell' antica legislazione commerciale, e nelle quali a torto o a ragione grandi uomini di stato moderni seguitano a cercare un efficace mezzo per favorire i traffici e le industrie del proprio paese. Già fino dal maggio del 1440, sei mesi prima che Nello di Francesco ed i suoi compagni si richiamassero alla Signoria contro i Fiorentini, severissime pene aveva ordinato il Comune di Siena per qualsivoglia persona che osasse di sviare dalla città un lavorante, ed anche un garzone che attendesse ai più manuali esercizi dell' arte della seta. Lo sciaurato che cadesse nelle mani della giustizia reo di tal colpa, incorreva nella multa di cinquecento lire, e veniva scopato pubblicamente per le vie e piazze della

a) Leggasi a pagg. 124 e segg. il *Ricordo* presentato alla Signoria di Siena contro i Fiorentini su quest' argomento. Nel 1514 questa severità di pene fu assai mitigata. Si capisce che n' era quasi cessato il bisogno (V. a pag. 78).

città, e per giunta lo si marcava con un ferro rovente dalla gola in su, per modo che ad ammonimento di tutti restasse visibile per sempre su la faccia quel segno d' infamia. Chi non aveva come pagar la multa, la scontava col carcere [a]. Allorchè poi le ire de' Fiorentini toccarono il colmo, e i conduttori dell' arte della seta in Siena, incapaci a vincere le macchinazioni continue degli avversari, furon presi dallo sgomento di veder cadere a terra la bene iniziata impresa con danno loro e con vergogna della città, il Comune pubblicò una legge, con la quale veniva imposta ad ogni ragione di velluti e drappi forestieri che entrassero in Siena, una gabella di quattro soldi per braccio. Era ordinato peraltro, che questa legge non avesse effetto, se non quando fossero in Siena almeno dodici telari che lavorassero seta. Quattro anni dopo, abrogata la legge de' 25 settembre 1439, che concedeva cento fiorini d'oro ogni anno a chiunque, date certe condizioni, esercitasse in Siena l' arte della seta, con nuovi ordini fu provveduto, che ciascuno dovesse invece ricevere dalla cassa del Comune un premio determinato per ogni pezza di quaranta braccia che facesse tessere nella città, premio che variava secondo la qualità del tessuto, da quattro lire la pezza pe' da-

a) V. il *Documento* di num. IIII.

maſchini piani fino a lire trentadue pe' drappi a oro. [a] Con tali eſpedienti gli animi dei lavoranti saneſi ſi rinfrancarono, la novella induſtria acquistò vigore, e alle sete foraſtiere, gravate di una gabella non lieve all' entrata, veniva quaſi a interdirſi il paſſo nella città e nel dominio, dove quelle paesane non inferiori alle altre per bontà di teſſuto, e bellezza e varietà di colori, ſi spacciavano a minor prezzo e ſi preferivano dalla generalità degli abitanti.

Queſto principio ebbe in Siena l' arte dei tessuti serici, che per molti anni di seguito continuò ad eſſer favorita dal Comune con privilegî ed eſenzioni. Vinte le oſtilità che le ſi pararono dinanzi nei primi tempi, proprie d'ogni simile impreſa, quell' arte venne mano a mano aſſodandoſi; e se durante il secolo decimoquinto valſe a produrre una quantità di stoffe appena sufficiente al conſumo della città e del diſtretto; in appreſſo, creſciuto il numero de' telari, i damaſchini e i velluti di Siena comparvero su le piazze e su i mercati di altre città, e vi acquiſtaron buon nome. Sappiamo che in que' tempi se ne conſumavano in Siena forſe non più che trenta pezze ogni anno; ma biſogna peraltro non dimenticare che le veſti di seta era-

a) Veggaſi il *Documento* di num. VI.

no allora vefti di gran luffo, nè a tutti era consentito di portarle, e l'ufarne recava con sè il pagamento di una taffa. Aggiungafi eziandio che quelle stoffe avevano una lunga durata; paffavano di madre in figlia, da gentildonna a gentildonna; ed anche quefti paffaggi, così per qualche tempo frequenti, che un ricco abito di seta nel corfo di pochi mefi trovafi venuto nella proprietà di due o tre dame, eran soggetti a una impofta, dovendo la vefte essere marcata preffo l'Ufizio della Biccherna [a], sia che foffe nuova, sia che dalle mani di una perfona paffaffe in quelle di un'altra. Perciò, il confumo di quei teffuti era efiguo al confronto dello sperpero che se ne fa al prefente; e nel 1461 baftava che i setaiuoli di Siena ne fabbricaffero trenta pezze di braccia quaranta ciafcuna, perchè aveffero diritto a confeguire quell'affegno che era ftato loro pattuito dal Comune.

Vent'anni di felice efperienza fecero perfuafi i Sanefi della utilità di perfezionare un'arte che qui, come altrove, poteva effere sorgente di tanti guadagni. Ond'è che nel già citato anno 1461 il Comune con provvido penfiero deliberò di condurre in città a spefe pubbliche un maeftro tintore di seta, con salario per tempo di tre anni di lire otto il mefe,

a) Queft' Ufizio, che troveremo ricordato anche in seguito, aveva cura delle entrate e spefe generali del Comune.

nette da ogni tassa, e da pagarsi co' proventi delle gabelle che si pagavano alle porte della città. [a] Ma un più notevole avvenimento si riferisce a questo medesimo tempo; imperciocchè i Sanesi non più soddisfatti del solo tesser la seta, applicaronsi a produrla. Prezioso per questo riguardo è il ricordo attribuito ragionevolmente al 1461, che insegna il modo di governare i bachi, e di farne il seme; prezioso pel tempo a cui risale e per le nozioni che ci fornisce sul modo che gli antichi osservavano, conforme all'odierno, per l'allevamento di quel singolarissimo verme [b]. È certo adunque che nel contado nostro cominciò fino d'allora la coltivazione del gelso, nella quale i Sanesi precedettero molti altri popoli. Non v'ha, per esempio, chi ignori, farsi lode a Carlo VIII di avere introdotto in Francia quella coltivazione; il che non potette adunque accadere prima del 1483. Si narra ancora che Enrico IV ne favorì la cultura, e con l'aiuto di Oliviero De Serre ne fece porre quindicimila piante ne' giardini delle Tuileries; [c] ma il lettore sa bene che già siamo sullo scorcio del secolo decimosesto. Tra noi, invece, nel 1481 quello stesso Nello di Francesco che quarant'anni

a) È da consultare il *Documento* di n. VI.

b) È il *Documento* segn. di n. VIII.

c) CANTÙ, *Storia Universale*, Documenti, T. I (*Invenzioni e Novità*.)

prima aveva condotto in Siena l' arte della seta, offrivasi di porre insiem con altri non meno di diecimila gelsi, e di introdurre nelle campagne sanesi, particolarmente in Maremma, nella Val di Chiana e in Val d' Orcia, la ricca coltivazione della canape [a]. Quest' uomo che nella sua gioventù aveva donato a Siena l' arte de' tessuti serici, diffondeva tra noi, scendendo le scale della vita, due nuove coltivazioni, e seguitava a dare esempio di una operosità singolare e benefica. I posteri furono ingiusti con lui, e la storia quasi unicamente intenta a narrare contenzioni civili e guerre fratricide, violenze di volghi e tirannie di patrizi, dimenticò affatto i meriti di Nello di Francesco, del povero drappiere, che l' ingegno e l' opera impiegò nel promuovere industrie, generatrici di molta dovizia a' suoi concittadini. Mi è sembrata proprio una fortuna questa di richiamare alla memoria dei Sanesi e di additare alla perenne loro riconoscenza il nome di Nello di Francesco, ch' io annovero tra i veri benemeriti della patria.

Nel secolo decimosesto l' arte della seta venne in Siena alla sua perfezione. I quattro telari, onde aveva avuto cominciamento, eransi moltiplicati; nelle campagne guadagnava favore la cultura del gelso, e un numero grande di uomini e donne attende-

a) A questo proposito merita che si legga il *Documento* di n. VIIII.

vano agli efercizi vari di quella lavorazione. Un progreffo notevole s' era compiuto: già efifteva anche fra noi il filatoio della seta. In qual' anno foffe innalzato non può con certezza indicarfi, ma io non ne trovai menzione avanti al 1513; per la qual cofa è da ritenere che con tale novità fi apriffe in Siena quel secolo. In quefta guifa nel corfo di settant' anni ai teffitori vennero ad aggiungerfi prima i tintori di seta e poi i filatori, con una schiera non breve di trattrici, incannatrici e addoppiatrici. [a] La poca favilla accefa dal noftro Nello avea divampato in grande fiamma.

A somiglianza degli antichi ed ormai scomparfi Setaiuoli, gli infcritti alla novella arte avevano formato una Univerfità, retta da speciali Statuti che a noi non pervennero. Per lungo tempo defiderarono di poter tenere ragione ai sottopofti all' arte, come ufavano le altre Univerfità di arti e meftieri; ma il magiftrato di Balìa non conceffe loro tal grazia che nel 1513. L' arte della Seta fi coftituì da quell' anno in poi con migliori ordini e con nuovi Statuti, che ora vengono in luce. Nei quali, come per mala ventura preffo che in tutti gli Statuti di arti, ben poco fi apprende di quanto all' arte steffa e al modo di praticarla fi riferifce. Le nomine degli officiali

a) V. In quefto a pag. 21, 22, 63, 64 e 88.

e le loro ingerenze; la procedura nelle caufe civili; la defignazione delle taffe dovute all' Arte e delle pene da infliggere ai colpevoli, occupano la maffima parte dello Statuto, che nondimeno è documento di pregio per la storia dell' arte serica in Siena. Difatti, lafciando da parte altri efempi, il primo ricordo dei filatori di seta, o per ufare la parola del tempo, dei filatoiai, occorre la prima volta in quefto Statuto, nelle cui *Addizioni* ancora troverà curiofe notizie il lettore. Lo compilarono tre savi cittadini, Agoftino di ser Antonio, forfe un Savini, Bernardino Francefconi e Francefco Sozini, e fu approvato dalla Balìa il 20 giugno 1513.

Gli crefce importanza il saperfi ch' effo reftò in vigore nella parte softanziale per lungo tempo, fi può dire fino alla soppreffione delle Univerfità di Arti e Meftieri. Imperocchè, sebbene altre due compilazioni fi conofcano dei detti Statuti, l' una del 1500 e l' ultima del 1597, pure in fatto non son altro che una fedel trafcrizione dello Statuto del 1513, nel quale s' intercalarono le non molte aggiunte o riforme che s' eran venute facendo nel volgere di quegli anni.

La pubblicazione pertanto del nuovo Statuto infuse vita nuova all' Univerfità de' Setaiuoli. Fu nello stess' anno 1513 che la refidenza dell'Arte venne portata nel Palazzo de' Tolomei, occupato pure dal-

l' uffizio della Dogana, che vi rimase finchè non fu trasferito nella superba ròcca de' Salimbeni. Al cadere poi di quel secolo l' Arte ebbe la propria sede sotto il palazzo de' Bichi, dove ſi trova inſtallata nel novembre del 1597. Sigiſmondo Tizio preſe nota nelle sue storie saneſi del primo ricoſtituirſi di queſt' Arte nell' anno 1513, secondo le coſtituzioni sancite dallo Statuto novello. Egli ci racconta che i maeſtri e i sottopoſti all' Arte ſi conduſſero alla vicina chieſa di San Criſtoforo, aſſistendovi alla celebrazione della meſſa. Tornati quindi alla reſidenza dell' Arte eleſſero i primi Conſoli, che furono Bernardino Franceſconi e Franceſco Sozini, già ricordati come compilatori dello Statuto, e Camillo Capacci che fu il priore di essi Conſoli. Camarlengo nominarono Goro Sanſedoni. [a] A complemento di queſte notizie soggiungerò, che l'Arte della Seta ebbe a stemma una balla d' argento su campo metà roſſo e metà verde, in alto le iniziali S-A, cioè *Serica Ars*. Invece gli antichi Teſſitori avevano inalzato per arme uno scudo, entrovi una spola in mezzo, ed ai lati le mazzette sormontate dal puntaruolo e dalle forbici, come può tuttora vederſi in una pietra murata nel veſtibolo della Biblioteca pubblica

a) *Sigiſmondo Tizio*, Iſtorie saneſi, ms. della Comunale di Siena, T. VII, c. 400.

di questa città. [a] Un santo sanese, san Galgano, fu invocato patrono dell' Arte. La quale, benchè in breve correſſero anni calamitoſi per guerre, eſilî e perdita della libertà, seppe nondimeno sopravvivere onorata a tante rovine, e più di una fabbrica di buoni e pregiati teſſuti ſi mantenne in eſſere fino al primo trentennio del secolo preſente. Per mala ventura queſta fonte di lavoro e ricchezza ai dì nostri venne quaſi ad inaridire; e solo da poco tempo il forte propoſito e la buona volontà di pochi accennano a riguadagnare il terreno perduto. Perchè non potrebbe rivivere in noi l' ardore e lo spirito di Nello di Franceſco? Perchè quei pochi non diventerebbero molti, e le tradizioni e gli antichi eſempi non sarebbero stimolo a procacciare il riſorgimento dell' arte serica in Siena?

Gli Statuti e documenti che preſento al pubblico per la prima volta, furon ricavati con gran fedeltà degli originali che ſi cuſtodiſcono nel sanese Archivio di Stato. Dei primi eſiste un bell' eſemplare in un codice membranaceo, di carte sessantatre, che ha le rubriche in roſſo e le iniziali in inchio-

a) Queſta pietra con la leggenda - S. TESTOR. ARTIS SERICES, - fu là trasferita per cura del Bibliotecario De Angelis, togliendola dal Convento degli Umiliati, dove i Teſſitori di seta ebbero il loro sepolcreto.

stro azzurro, di buona lettera e tutto di una mano, eccezion fatta naturalmente delle *Addizioni* che negli anni posteriori alla primitiva compilazione vi si inserirono, le quali vengono fino al 1547. Non dissimile da questo, ma meno accurato nella grafía, è il Codice che porta la data del 1550, membranaceo esso pure e di carte cinquantadue, con aggiunte fino al 1584. La stampa dello Statuto fu condotta sul codice più antico, conferendolo coll'altro, del quale, oltre che le poche varianti, giudicai ben fatto di riferire per intero i non molti capitoli che vi furono aggiunti. Per siffatto modo avrà comodità il lettore di conoscere gli ordini e le costituzioni che governaron quest' Arte quasi per tutto il secolo decimosesto. Mi persuasi poi di leggeri esser vana fatica tenere a confronto l' ultima redazione di questo Statuto, appartenente all'anno 1597, poichè dal notaro che la eseguì, Agostino Vigilanti da Pienza, sappiamo esser copia fedele degli Statuti originali, il cui esemplare i Consoli dell'Arte « per giuste considerazioni mandorno... mettersi et riporsi nella cassetta de' Bossoli esistente in Santo Cristofano. » [a] Il codice è cartaceo, di inelegante calligrafia, come già quasi tutti i codici di quell' età. Consta di c. cinquantasette, è legato in pelle, e sulla fodera si dipinse grossolanamente la immagine di San Galgano con a

a) Così nella prima carta non numerata del Codice.

lato lo stemma dei Guidotti, alla cui famiglia pretendono appartenesse quel Santo. In basso è una cartella con la leggenda: ***Statuti dell' Arte della Seta in Siena***. In verità non si comprende come l' ab. De Angelis nel suo Catalogo dei Testi a penna della Biblioteca di Siena potesse attribuire questo Codice, che ha la data certa del 1597 scritta sulla prima carta, al secolo decimoquinto: sono errori che non si perdonano neppure da chi riconosca quanto facile sia, operando, l' errare. Io prendendo commiato a questo luogo dal lettore benevolo, mi affido volentieri alla sua discretezza; ben persuaso che se, illustrando glorie ignorate degli avi nostri od azioni degne d' esser proposte ad esempio, altri avrebbe saputo far meglio di me, io feci quello che seppi, quello che mi fu consentito dalle condizioni presenti della mia affaticata persona.

Agosto 1881.

LUCIANO BANCHI.

STATUTO

DELL' ARTE DELLA SETA

DELLA CITTÀ DI SIENA

compilato nell' anno MDXIII.

In nomine sancte & individue Trinitatis, Patris & Filii & Spiritui sancti, amen.

Incomincia lo proemio sopra la nuova compilatione facta delli Statuti della Università et Arte della Seta, facti composti et compilati per li infrascripti spectabili, prudenti et egregii homini, electi et deputati per li opportuni Consègli di detta Università a fare, comporre, compilare et stabilire decti Statuti; come ne appare solenne deliberatione di mano di ser Girolamo di Francesco Octaviani, notaro di detta Università, sotto li anni dalla incarnatione del Signore nostro Jesu Cristo M·D·XIII, *indictione prima, addì...*[a] *di giugno, Leone decimo pontefice maximo, et Maximiliano re dei Romani regnanti; a laude et reverentia del divino Numine, et della beata Maria sempre vergine gloriosa, et del beato sancto Galgano advocato et*

a) Lacuna del Codice.

protectore di decta Università, et generalmente di tucta la corte celestiale, et ad aumento et felice exaltatione di detta Università et Arte della Seta.

Li nomi delli detti egregii Statutari son questi:

Augustino di ser Antonio di Matheo.
Bennardino di Filippo Franceſconi, et
Franceſco di Allixandro Sozini.

Ser Girolamo di Franceſco Octaviani loro Notaro.

La Università et Arte della Seta della magnifica città di Siena per obviare a molti inconvenienti, per li quali li mercatanti di detta Arte erano non poco dannificati, et per potere a ciò provedere, et attèndare al bonificamento et augumento di detta Università, per longo tempo ha desiderato di possere tenere ragione a li subditi, soptoposti et conferenti a decta Università, et di possere far leggi et statuti di natura che operino li due predecti effetti; ha finalmente obtenuto, medianti li omnipotenti numi-

ni, da li Magnifici Officiali della Balìa di detta città di possere tenere ragione in le civili a' subditi, sottoposti, conferenti et no, per cause allo exercitio della seta appartenenti; et in le criminali di possere procèdare infino alla multa della scopa; come di detta gratia così obtenuta ne appare solenne deliberatione di mano di sere Antonio Vitelli, notaro di detti Magnifici Ufficiali di Balìa. Unde detta Università ha electi li soprascripti cittadini, maestri di detta Arte, li quali hanno composti, compilati et stabiliti li Statuti, ordinamenti et leggi infrascripte, li quali vogliano che habbino luogo in li subditi, sottoposti, conferenti et no, per cause allo exercitio della seta appartenenti, et per legge in perpetuo se attendino et osservino.

Dividanſi li infraſcripti Statuti in tre Diſtintioni infra scripte.

In la prima Diſtintione ſi conterrà il modo e la forma nuovamente reformata circa al governo da farſi di detta Univerſità. Et etiam dello uffitio de' Conſuli, Kamarlengo et Notaro et altre perſone che havaranno offitio in detta Univerſità. Et delle chabelle et taxe e dritti et altri pagamenti da farſi a detta Univerſità.

Quello contenga la seconda Diſtintione.

In la seconda Diſtintione si conterrà la forma e 'l modo del procèdare nelle cauſe civili et criminali, et del modo del rèndare ragione. Et infra quanto tempo et che inſtantia le cauſe si difiniſchino.

Quello contenga la terza Diſtintione.

In la terza et ultima Diſtintione ſi conterranno le pene da imporſi per li ſignori Conſuli a qualunque contrafaceſse alli Statuti et ordinamenti et reformationi di detta Univerſità. Et delli divieti.

PRIMA DISTINTIONE.

Cap. I.

De l' iuramento de' Consoli et Camarlengo.

Sieno tenuti et ubligati li signiori Consuli et Camarlengo, lo primo dì de loro officio, giurare in le mani del Priore de' processori [a] di decta Università sopra li presenti Statuti a li sancti di Dio vangelii, tochando lo libro, iusta posse di observare et fare observare tucti li Statuti, reformationi et leggi facte et descripte in nel presente volume, et da farsi per loro e durante loro officio, et di favorire et augumentare lo exercitio et Università della Seta et suoi mercatanti; et così per legge in perpetuo si observi.

a) In vece di, precessori.

Cap. II.

Dello officio et salario de' Consoli.

Li signiori Consuli che per li tempi saranno nell' Università dell' Arte della Seta sieno tenuti per vinculo de iuramento et sotto l' infrascripta pena radunarsi tre volte per settimana, cioè lo lunedì, la mezedima, et lo venardì, se non saranno feriati, et se saranno feriati, li dì seguenti a li prenominati, da mattina in la residentia loro, per rèndare ragione in le Civili et Criminali a chi la domandasse. Et habbino et havere debbino per loro salario soldi otto per ciascuno per sedere; et in caso che non si radunassero, s' intendino detti Consuli condennati in pena di soldi cinque di denari da doversi lo' ritenere del loro salario per lo Camarlengo di detta Università; pena a decto Camarlengo soldi cinque se non exequirà quanto di sopra. Et del sedere di decti Consuli et Camarlengo se ne tenga contio per lo Notaro di decta Università.

Cap. III.

Del modo del fare el bossolo.

Sieno tenuti et ubligati li signiori Consuli che si trovaranno a l' ultimo del bossolo, cioè li ultimi Consuli che si traranno del bossolo, innanti alla fine del loro officio per uno mese, fare adunare lo Consèglio di più maggiore numero di consiglieri

dell' Arte sarà possibile; et in detto Consiglio habbino a scontrinare tutti li consiglieri, et octo di quelli havaranno più voci, s' intendino et sieno electi insieme con li dicti Consuli et loro Camarlengo a fare lo nuovo bossolo de' Consuli et Camarlenghi. a) Li quali octo così electi et Consuli et Camarlengo innanti che eschino di decto Consiglio habbino a scontrinare infra loro tucti quelli di Consèglio, cioè tucti quelli che haveranno pagato lo dricto; et diciocto di quelli che haveranno più voci passando li due terzi de' lupini, s' intendino electi et rimasti per Consuli. Et dipoi habbino di nuovo a scontrinare omgnuno, et sei di quelli che haranno più voci, passando li due terzi, exclusi li diciocto rimasti per Consuli, s' intendino electi et rimasti per Camarlenghi. Et dipoi decti octo electi et Consuli et Camarlengo si scontrinino infra loro per accoppiatori a inbossolare et fare pallocte di decti Consuli et Camarlenghi: le quali pallocte si debbino fare in questo modo, cioè: habbino a fare sei politie et in omgni politia vi sia scripti tre Consuli et uno Camarlengo da piei, et lo più antiquo sempre sia capo pallocta per primo priore, et dipoi quello di più tempo per lo secondo priore, et poi lo terzo. Et decte politie così scripte le habbino a includere in sei pallocte di cera verde argentea, et così le inbosolino, et faranno sei pallocte per sei offici, cioè per tre anni. Et duri lo officio loro mesi sei; et ciascuno priorato duri dì quindici.

a) Poco dopo si aggiunse in questo luogo nel margine: « Et due di loro che haveranno più voci, passando li due terzi de' lupini, s' intendino rimasti per accoppiatori. »

Cap. IIII.

Della vacatione de' Consoli et Camarlengo.

Non possi alcuno di decti Consuli, poi che sarà extracto a decto consulato, havere vacatione, nè s' intenda quella havere per alcuno altro officio che havesse o che fusse tracto; ma sia tenuto o exercitare decto consulato, o vero, se per qualche dì fusse ocupato per qualche causa, sia tenuto fare aprovare alli altri dui Consuli uno substituto a loro beneplacito. Et in caso che alcuno di decti Consuli fusse absente, di natura che fusse impedito di exercitare, o vero fusse morto, o lui proprio non volesse exercitare, allora et in decto caso li signori Consuli sieno ubligati fare adunare el Consèglio, et in decto Consèglio bociare due per ciascuno Consule, et quelli scontrinare; et qual di loro havarà più lupini, passando li duoi terzi, s' intenda essere Consule in luogo di decto vacante, et habbi vacatione durante quello bossolo. Et non possino risedere o ad uno tempo concorre [a] per Consuli o Camarlengo due che fussero compagni a decto exercitio, o che fussero parenti, cioè padre, fratelli, cugini et consorti.

Cap. V.

Che si raduni el Consèglio.

Sieno tenuti et ubligati decti signori Consuli sotto pena di perjuro, almeno omgni due mesi una volta, radunare et fare radunare et congregare lo

[a] Apocope di, Concorrere. E qui vale, Trovarsi insieme. Nel Testo del 1550, *Concorrire*.

Consèglio dí detta Arte; lo quale non possi èssare di manco numaro che quindici consiglieri; et in decto Consèglio fare proposta generale a bene, utile et augumento dell' Arte della Seta et habbinsi a vénciare li partiti in decto Consèglio per li due terzi de' congregati. [a] Et simile sieno tenuti in decto Consèglio, octo dì prima che finischino lo officio loro del mese di dicembre et giugnio, in nel nome di Dio fare la entrata delli nuovi Consuli et Camarlengo et altri ufficii, come per li Statuti sarà stabilito.

Cap. VI.

Della autorità de' Consoli.

Habbino autorità li signori Consuli dell' Arte della Seta di potere cognioscere, difinire, decidere et terminare tucte le cause civili che fussero o vertisseno infra li sottoposti, conferenti o no, per cause all' exercitio della seta appartinenti da lire otto in giù, *summarie*, *simpliciter et de plano, cognita veritate*, et udite le parti e discussa bene omgni cosa. Et data la sententia, non se ne possi o debbi per alcuno modo appellare; ma tale difinitione et sententia vaglia et tengha *ipso iure*. Et da lire octo in su non possino terminare alcuna causa si non per escriptura, et sicondo li acti et ragioni producte. Li quali acti et ragioni bene intese, et ogni cosa bene discussa et examinata infra lo tempo della

a) Nel Testo, erratamente, *che congregati*.

inſtantia dallo Statuto aſſegnatoli, in Xpi. nomine procedino alla sententia.

Ceterum, in criminalibus habbino autorità procèdare per autorità del loro officio et per vigore de' preſenti Statuti, per inquiſitione et ad inſtantia di qualunque sottopoſto, conferente o no, per cauſe allo exercitio della seta appartenenti, per accuſa o per denumptia contra li delinquenti et tranſgreſſori de' preſenti Statuti, et havendo inditii urgenti procèdare alla tortura; et trovando in dolo o colpa lo accuſato o quiſito [a], se tale delinquente accuſato o inquiſito havarà conmiſſo alcuno exceſſo overo delicto, del quale secondo l' ordine de' preſenti Statuti ne andaſſe la scopa o minor pena [b], debbino procedere sicondo che sarà di ragione per infino alla sententia et executione di quella. Ma ſi maggiore pena ſi haveſſe a imporre secondo lo delicto per lo quale ſi fuſſe inquisito o accuſato, sieno tenuti detti signori Conſuli tale inquiſitione e acuſa et tale inquiſito, se lo havaranno in le mani, conſegnarli in le mani de' signori Nove di Guardia o Judice di maleficio o altro tribunale sopra di ciò havente autorità, et rachomandar lo' la iuſtitia. Et per dicte cauſe civili et criminali infino alla multa dello scopa non ſi poſſi per li predetti sottopoſti, conferenti o no, andare ad altri iudici o corti; ma di quelle detti signiori Conſuli se intendino et sieno veri iudici. Et habino autorità e' signiori Conſuli condennare qua-

a) La compilazione poſteriore, *inquiſito*.

b) La pena della scopa, o della fruſta, per li Statuti della città soleva applicarſi generalmente ai rei di piccoli furti e alle meretrici. E di qui lo *scopare* col medeſimo significato.

lunque li fuſſe innobbediente, secondo loro arbitrio, infino alla somma di lire vinticinque di denari *summarie de facto*, havendo sempre reſpecto alla qualità della diſubidientia et delle perſone diſubedienti.

Cap. VII.

Della autorità del Camarlengo, et suo uffitio et salario.

Lo Camarlengo di decta Univerſità habbi autorità di potere cognoſcere, decidere, diffinire et terminare tùcte le cauſe de importantia di lire tre o meno, che fuſſero o vertiſſero in li subditi, sottopoſti et conferenti o no, che dependeſſero per cauſa [a] all' exercitio della Seta appartenenti, *summarie, simpliciter et de plano*. Et dalle sententie d' epſe se ne habbi recurſo et appelliſene alli signori Conſuli, quali habbino a finire *de facto* tale causa. Et sia ubligato dicto Camarlengo riſedere omgni volta riſederanno li Conſuli. Et sia etiam ubligato tenere per entrata et uſcita tutte le scripture all' Univerſità appartenenti, et metterſi a entrata tucti li denari li perveniſſero nelle mani di detta Univerſità, così per decime, salvicondocti, de politie, come de' siggilli et peſature di seta, cremuſi o grania. Et non poſſi exercitare lo officio a lui commiſſo in tenere ragione et sigillare, se non al tribunale et reſidentia sua, et habbi per suo salario soldi quattro per sedere,

a) In cambio di, *cauſe*; e così in seguito quaſi coſtantemente.

rifedendo tre volte per septimana, come et quando li Consuli. Et habbi la sexta parte de' denari che havarà a entrata per siggillatura delle tele et drappi. Et politie et capture faceffe per contio dello officio suo del camarlengatico, sieno sue, dovendo ricévare per omgni politia soldi uno et denari quattro, et per omgni captura soldi tre. Et pena a detto Camarlengo fe sarà negligente in méctare decte scripture, di pèrdarfi lo suo salario; et se fuffe negligente in rifedere, soldi quaranta per ciafcuna volta non rifedeffe. Et in cafo fuffe impedito di qualche iufto impedimento, in decto cafo habbi a fare fubftituire uno in suo luogo da approvarfi per li signiori Confuli. Et sia tenuto et ubligato decto Camarlengo con omgni sollecitudine et diligentia rifcuotare tucte le condennagioni defcripte a' libri de l' Arte et tucte quelle fi faranno al tempo suo. Et di quelle che effectualmente fi rifcuotaranno, decto Camarlengo et suoi Confuli et Notaro ne conseguischino la terza parte di tucto quello che previene [a] all' Univerfità, da partirfi decta terza parte infra decti signori Confuli et Camarlengo et Notaro, quinto quinto. [b]

Cap. VIII.

Della electione del Notaro della Univerfità, et suo salario.

Sieno tenuti et ubligati li signori Confuli che saranno extracti per kalende di gennaro, quando

a) Così nel Cod., in luogo di, *perviene*.

b) Cioè, una quinta parte per ciafcuno. Il Cod. del 1550 dice, *quarto quarto,* perchè efclude da tal partecipazione il Camarlingo.

faranno la tracta del nuovo officio del mefe di giugno, bociare tre notarii et scontrinarli infieme col notaro vechio; et qual di quelli havarà più lupini, s' intendi conducto Notaro per uno anno con salario di fiorini dodici l' anno, et con altri emolumenti, come fi contiene nelli prefenti Statuti. Lo quale Notaro sia tenuto et obligato ogni dì iuridica [a] da mattina rifedere all' Univerfità almeno un' ora; et quando li Confuli o lo Consèglio fuffero adunati, stare tanto che li Confuli et Consèglio fi parta, et partire non fi poffa; pena lire cinque se contra faceffe. Et sia ubligato defcrivare tucti li acti fi faceffero in decta corte; item tucte le deliberationi per li Confuli et Consèglio a' libri a ciò deputati; item tucte le condennationi faceffero li Confuli et Consèglio a libro della Spada. Item, sia tenuto acompagnare li signiori Confuli in qualunque luogo andaffero collegialmente.

Cap. VIIII.

Della electione del Pefatore, et suo officio, et salario.

Item, sieno tenuti et ubligati li signori Confuli saranno extracti per kalende di luglio, infieme col loro Camarlengo chiamare in compagnia loro uno per uno, cioè quattro maeftri di detta Univerfità, et quelli fare radunare; et poi detti Confuli,

a) Nuovo efempio del suft. *dì*, ufato col genere femminino.

Camarlengo et quattro così electi habbino a bociare uno per uno per Pesatore, e poi scontrinare fra loro decti octo bociati; et qual di loro havarà più lupini passando la metià, s' intendi et sia electo per Pesatore per uno anno; quale habbi et haver debbi per suo salario soldi due et denari sei per lira de' denari perverranno a le mani del Camarlengo per contio delle pesature.

Cap. X.

Della electione del Messo.

Habbino etiamdio decti signiori Consuli saranno extracti in kalende di luglio, alla prima volta risederanno, insieme con lo loro Camarlengo elèggiare uno Messo per la corte et Università loro a beneplacito loro. Lo quale Messo sia ubligato uprire et serrare la corte, spazare, accèndare fuoco et lumi, et radunare l' officio; et mentre li signori Consuli o Consèglio o Camarlengo o Notaro risedranno, stare assiduo et non si partire, et fare tucte le factioni necessarie. Et habbi per suo salario lire tre al mese.

Cap. XI.

Del modo del pesare seta, cremusi o grania.

Sia ubligato decto Pesatore così electo, a petitione di qualunque persona che volesse pesare per véndare o comperare seta, cremusi o grania, andare

a la residentia dove è il bilancione dell' Arte, e lì pesare decta seta, cremusi o grania con decto bilancione. Et con altro peso non si possi pesare per alcuno modo, sotto pena di lire cinque per libra di seta si pesasse in altro luogo, o con altro peso che con quello dell' Arte. Et in decto pesare debbi usare li modi et tare consuete et infrascripte.

In prima, che quando si pesa la seta, cremusi o grania all' Arte, che sempre stia una bilancia in terra, et lì dentro stia el campione, et che l' altra bilancia stia tanto alta da terra, che lo stile di mezo della bilancia stia discosto dalla forcina uno terzo. Et nella bilancia alta si metti la seta o cremusi o grania; et come comincia a levare la bilancia dove è il campione, quella sia del mercatante che compara. Et se el mercatante che vende non havessi da fare el peso di libre vinticinque, che in questo caso si tenga lo stile della bilancia, et la bilancia dritta et pari; et sempre lo mercatante che compra habbi havere uno quarto d' oncia per libra di seta : questo si fa per ricompensare del tenere la bilancia pari al tenerle una alta et l' altra in terra, come di sopra.

Seta calabrese ha di tara libre quattro per cento. . . . . . Libr. 4 on. —

Seta stravai ha di tara libre quattro per cento. . . . . . . Libr. 4 on. —

Seta spagnuola ha di tara libre tre et once sei per cento . . Libr. 3 on. 6

Seta nostrana ha di tara libre due et once sei per cento. . . Libr. 2 on. 6

Seta di Sermone, cioè Abruzi, ha di ta-
ra libre due et once sei per cento Libr. 2 on. 6
Sete condocte di più luoghi ha di tara
libre quattro per cento. . Libr. 4 on. —
Sete lealiſſime han di tara libre due e
once sei per cento. . . Libr. 2 on. 6
Seta che ſi domanda doppi, han di tara
libre otto, once 2 . . . Lib. 8 on. 2.

Cap. XII.

Che chi vende o compra seta cruda, paghi la kabella a la Univerſità.

Sieno tenuti et ubligati tucti quelli che vorranno vendere seta o cremuſi o grania ad alcuno de' sottopoſti o conferenti, quella véndarla al peso dell' Arte nel modo di sopra dichiarato; e sieno tenuti tali venditori pagare alla Univerſità della Seta et suo Camarlengo soldi due per librà di seta per infino alla somma di libre cento di seta; et da libre cento in su infino a omgni somma, soldi uno per libra.

Et se alcuno de' conferenti o soptopoſti comprarà seta in nel contado, sia tenuto pagare all' Arte detta cabella di soldi due per libra di seta nel modo et tare predette; pena soldi vinti per ciaſcuna libra di seta et per ciaſcuna volta ſi comprarà in altro modo o contra farà, così nel contado come in Siena.

Cap. XIII.

Che 'l Pesatore non renda seta, se non ha fede dal Camarlengo del pagamento di detta kabella.

Sia tenuto et ubligato lo Pesatore predetto, pesato che harà seta, cremusi o grania, fare politia al detto venditore, dirizata al Camarlengo, di quello che ha pagare secondo la taxa predecta; et per infino che decto Pesatore non havarà fede del riceputo dal decto Camarlengo, da farsi decta fede per decto Camarlengo in la medesima politia receve dal Pesatore, non possi decto Pesatore rèndare seta, cremusi o grania pesata o altre, pena di pagare di suo.

Cap: XIIII.

Quello si è a pagare delle tele et peze.

Sieno tenuti tutti quelli lavoraranno drappi di qualunque sorte, così in Siena come in altro luogo del contado, pagare a detta Università della Seta o suo Camarlengo per omgni peza che farà, se decta peza sarà di longheza di cinquanta braccia de ordito o meno, l' infrascripti denari secondo la infrascripta taxa; et se fusse di ordito più che braccia cinquanta, paghi quel più che montarà per errata.

Per omgni peza di velluto di qualunque colore . . . . . . L. — sol. 12.

Per omgni peza di raso di qualunque colore . . . . . L. — sol. 10.

Per omgni peza di damaſchino stretto. L. — sol. 10.
Per omgni peza di damaſchino appiccellato . . . . . L. — sol. 10.
Per omgni peza di brocchatello . L. — sol. 12.
Per omgni peza di taffettà alto doppio L. — sol. 10.
Per omgni peza di taffettà baſſo doppio . . . . . . L. — sol. 5.
Per omgni pezza di taffettà scempio alto $^{2}/_{3}$ . . . . . L. — sol. 10.
Per omgni peza di cinti larghi . L. — sol. 5.
Per omgni peza di cinti stretti di $^{1}/_{3}$ L. — sol. 3.
Per omgni peza di broccato stretto d' oro . . . . . L. 2. sol. —
Per omgni peza di broccato alla damaſchina con piccioli . . L. 1. sol. —
Per omgni peza di broccato in tela di raſo . . . . . L. 1. sol. —
Per omgni peza di broccato allucciolato. . . . . . L. 1. sol. 10.
Per omgni peza di baldachino in fregi . . . . . . L. 1. sol. 10.
Per omgni peza di muffato . . L. 1. sol. 10.

Cap. XV.

Non ſi poſſino dar tele a' texitori, se prima non ſi paga decta taxa.

Item, non poſſino decti mercatanti che lavoraranno drappi, dare alcuna tela al texitore, se prima non la faranno siggillare al Camarlengo, o se pri-

ma non pagaranno alla Università quello che tale tela montasse secondo la taxa infrascripta, sotto pena di lire cinque per tela che non facessero così marchare, et della quale non pagassero decta taxa.

Cap. XVI.

Che le tele si siggillino.

Li tessitori de' drappi sieno tenuti et ubligati innanti che possino tèxare o méctare in pettine alcuna tela di drappi della sopra detta, quella portare al Camarlengo della Università della Seta per farla siggillare; et per dicto siggillo decti texitori sieno ubligati pagare a decto Camarlengo ricevente per decta Università soldi quattro per tela, cioè per dicto siggillo; pena a qualunque di decti texitori contrafacesse, soldi quaranta per tela; la qual pena a' decti texitori non lo' possi èssare relaxata o diminuita per alcuno modo; nè di ciò se ne possa fare proposta se non in Consèglio.

Cap. XVII.

Quello hanno a pagare e' filatoiai.

Ancho, sieno tenuti et ubligati tucti li filatoiai pagare alla Università della Seta soldi dieci per omgni cento di seta filaranno.

Cap. XVIII.

Quello hanno a pagare li tentori.

Li tentori sieno tenuti pagare a decta Università omgni anno, octo giorni innanti alla festa di sancto Galgano, soldi quaranta per maestro.

Cap. XVIIII.

Quello hanno a pagare li maestri dell'Arte minore.

Item, tucti li maestri dell'Arte minore, o che vendaranno a minuto qualunque sorta di seta, sieno tenuti et ubligati pagare per la loro buttiga soldi quaranta per ciascheduno anno, cioè soldi quaranta per buttiga.

Cap. XX.

Delle stime.

Qualunque persona vorrà fare stimare sete, drappi o cosa alcuna appartenente all'Arte della Seta, sia tenuto et ubligato pagare a decta Università de la Seta et suo Camarlengo soldi quindici per omgni cento fiorini de stima per infino a fiorini duomilia, et da duomilia fiorini in su, soldi septe et denari sei per cento fiorini de stima infino a omgni somma. De' quali denari la terza parte sia

delli stimatori, et li due terzi di decta Univerſità. Et che niſſuno sottopoſto o conferente poſſi a petitione di qualunque perſona fare stima di drappi o sete o mercantie appartenenti a decta Arte o massaritie senza exprexa licentia del Camarlengo della Univerſità, sotto pena di lire dieci a qualunque persona, sottopoſto o conferente contrafaceſſe. Item, che detto Camarlengo non poſſi concedere licentia a qualunque, se prima non ſi sicura di quello poteſſe venire le stime; pena di pagare di suo quello che montaſſe la stima.

Cap. XXI.

Del modo dello aprovare, et del dricto.

Qualunque perſona per lo avenire vorrà aprovarſi per maeſtro dell' Arte maggiore, et potere exercitare decta arte; et fare drappi, overo aprovarſi vorrà per maeſtro dell' Arte minore, sia tenuto domandare a' Conſuli che radunino lo Conſèglio; li quali signori Conſuli sieno tenuti et ubligati quello fare radunare, et in epſo proporre dell' aprobatione di quello tale domanda aprovarſi. Et se ſi venciarà per li due terzi de' congregati, sia ubligato detto così approvato per maeſtro dell' Arte maggiore, se sarà saneſe, pagare all' Univerſità della Seta et suo Camarlengo lire venticinque di denari. Et se sarà foreſtiero, et sarà aprovato per maeſtro dell' Arte maggiore, sia ubligato pagare a detta Univerſità lire cinquanta di denari. Et se detto tale fuſſe aprovato per maeſtro dell' Arte minore, se sarà saneſe sia ubligato pagare a detta Univerſità lire

quindici di denari; et se sarà foreſtiero, lire trenta di denari. Et niſſuno homo di qualunque grado, ſtato o conditione ſi sia, poſſi o debbi exercitare o uprire buttiga o fare compagnia all' exercitio della seta dell' Arte maggiore, facendo lavorare o tèſſare drappi di alcuna sorte; o all' Arte minore a véndare seta o altre coſe appartenenti all' exercitio a minuto, se prima non sarà aprovato come di sopra, et se prima non pagarà lo dricto nel modo predetto; sotto pena a chi contrafaceſſe all' Arte maggiore di lire cinquanta di denari, et se all' Arte minore, pena lire trenta di denari. Alla quale pena sieno ubligati tutti li compagni, exercitanti o no, sottoposti o no, et ciaſcuno di loro in tutto. La quale approbatione fatta et dritto pagato, sia tenuto et ubligato giurare in le mani del Notaro de' signori Conſuli di eſſere ubidiente a' comandamenti de' signori Conſuli, et di obſervare tutti li statuti, reformationi et leggi che fuſſero fatte o che per li tempi ſi faranno. Lo quale giuramento preſo, s' intendino et sieno aprovati et poſſino decta arte exercitare loro et loro deſcendenti per linea maſculina infino al quarto grado, et se intendino èſſare del Consèglio di decta Univerſità, et poſſino andare al Consèglio omgni volta che ſi farà.

Cap. XXII.

Dello amaeſtrare et dello scrivare li amaeſtrati.

Se alcuno domandarà alli signori Conſuli di èſſare aprovato per maeſtro, et di èſſare amaeſtrato per tentore, filatoiaio o teſſitore, o a altro qualun-

que exercitio apartenente all' arte, sia tenuto et ubligato, se sarà dalli signori Confuli aprovato, giurare in le mani de' signori Confuli di exercitare detta arte bene et dirittamente; et per la aprobatione sua sia tenuto pagare in le mani di detto Camarlengo di detta Univerfità, ricevente per detta Univerfità, soldi vinti di denari. Li quali danari pagati, sieno tenuti detti signori Confuli detto tale così amaestrato fare defcrivare in lo libro delle reformationi, dove sonno defcritti li altri amaeftrati.

Non sia licito ad alcuno de' sottopofti dare da lavorare a tentori, teffitori o filatoiai che non fussero amaeftrati et scripti per maeftri a qualunque exercitio appartenente all' arte, sotto pena di lire dieci di denari per qualunque contra faceffe et per qualunque volta. Et niffuno delli detti tentori, filatoiai o texitori poffi sotto alcuno quefito colore tégnare, tèxare et filare seta a niffuno che non fuffe aprovato, pena lire cinque per qualunque volta.

Cap. XXIII.

Della electione de' Riveditori delle ragioni del Camarlengo.

Sieno tenuti et ubligati li signori Confuli che per li tempi saranno, infra li quindici dì dal principio del loro ufficio da computarfi, chiamare et elèggiare due homini boni et intendenti dell' Arte, li quali habbino a rivedere li conti et le ragioni del Camarlengo vechio. Li quali così electi sieno tenuti et ubligati dette ragioni haverle rivedute et lette

dinnanti alli signori Consuli infra li quindici dì dal dì saranno electi, sotto pena di lire quattro di denari da ritenersi per lo Camarlengo del salario de' signori Consuli, se loro in ciò saranno negligenti; et a' decti Riveditori sotto pena di lire quattro di denari da pagarsi de fatto. Et habbino detti Riveditori per loro salario lire tre per uno dal Camarlengo di detta Università.

Cap. XXIIII.

Che lo Camarlengo non possi espèndare senza decretò de' signori Consuli.

Et acciochè li denari dell' Arte si spendino bene et con utile et vantaggio di essa Arte, non possi lo Camarlengo di detta Arte, quale per li tempi sarà, pagare alcuno denaro senza deliberazione de' signori Consuli o loro decreto. Possi non di meno detto Camarlengo fare a minuto le spese necessarie, come sònno carboni, candeli, cera, fogli, libri et altre spese minute. Sia tamen tenuto decto Camarlengo decte spese farle aprovare da' signori Consuli.

Cap. XXV.

Che chi ha a dare alla Università sia costretto per li Consuli a pagare.

Sieno tenuti et ubligati li signori Consuli al principio del loro officio mandare per tutti li debitori dell' Università; et a tutti quelli che saranno

debitori di lire otto o da lire otto in giù, lo' assegnino tempo tre dì a pagare et havere pagato tucto quello in nel quale fussero tenuti. Et a tucti quelli fussero debitori di detta Università di maggiore somma che lire otto, lo' assegnino tempo giorni otto a pagare et havere pagato come di sopra; et passato detto tempo, et quelli non pagando, sieno tenuti et ubligati dai signori Consuli quelli personalmente fare costrégnare in la corte a pagare interamente tutto quello in lo quale fussero tenuti. Et se non si potessero havere personalmente, quelli faccino realmente gravare per infino che integralmente pagaranno tutto lo debito et le spese, quali in simili exactioni si facessero.

Cap. XXVI.

Che lo Notaro vada a rivedere se le tele sònno marcate.

Et per evitare omgni suspitione de fraude, sia tenuto et ubligato lo Notaro de' signori Consuli, almeno omgni settimana una volta, andare o mandare a tutti li texitori, tentori o filatoiai, et vedere se le tele sònno marcate, o se altre fraude per li tentori o filatoiai si commettessero; et trovando mancamento alcuno comméttarsi per alcuno, sia ubligato quello raportare a' signori Consuli, et sopra tale mancamento fare inquisitione et procèdare come è di ragione, acciò che omgniuno vada drictamente. Et non observando detto Notario quanto di

sopra omgni settimana, sia condennato per li signori Consuli in soldi vinti per ciascuna volta.

Cap. XXVII.

Che le robbe della Università si ricevino et dieno per inventario.

Sieno tenuti et ubligati tutti li Camarlenghi et Pesatori che per li tempi saranno, pigliare per inventario dalli precessori loro tucte le robbe et massaritie, bilancie et libri dell' Università, et tutte le predette cose similmente rèndarle alli successori loro per inventario infra li octo dì finiranno lo loro officio. Et se alcuna cosa mancasse, la habbino dicti Camarlenghi o Pesatore a pagare a l' Università della Seta, da doverne èssare condennati per li sindici saranno chiamati a rivedere le loro ragioni; lo quale inventario se habbi a scrivare appresso li libri del Camarlengo.

Cap. XXVIII.

Che chi adomandarà el Consèglio, paghi soldi dieci.

Se alcuna persona domandarà a' signori Consuli che debbino radunare el Consèglio per condennatione o gratia che volessi domandare, o per altra causa, sia ubligato pagare in nel ceppo alla Università soldi dieci; et quelli pagati, si raduni detto Consèglio, et non altromenti, nè per altro modo.

Cap. XXVIII.

Del modo del fare el boſſolo della appellatione.

Sieno tenuti et ubligati li signori Conſuli et Camarlengo che per li tempi saranno, infra lo tempo e termine di quindici dì dal dì entraranno in officio, chiamare uno per uno de' mercanti di detta Univerſità; li quali inſieme con loro habbino a fare lo boſſolo dell' apellatione, et in farę detto boſſolo habbino a scontrinare infra loro octo tucti quelli che saranno di Consèglio. Et xxiiij di quelli che havaranno più voci, ſi habbino a inboſſollare in detto boſſolo, et tale se intendi èſſare lo boſſolo della appellatione. Et quando alcuno ſi appellarà da alcuna sententia data per li signori Conſuli, quelli extraghino di detto boſſolo sei mercanti, et quelli se intendino iudici de appellatione.

Ego Laurentius Chriſtofori Iohannis Mei notarius de mandato subſcripſi et publicavi, ut in fine tertie Diſtinctionis preſentis Statuti manu mei patet.

SECONDA DISTINTIONE.

Cap. I.

Del modo del procèdare in le civili.

Ricevinsi per lo Notaro de' signori Confuli le queremonie, richiami, domande, protefti, integine et altri acti da qualunque perfona sottopofta et conferente et non conferente per caufe allo exercitio della feta appartenenti; li quali acti fi scrivino per lo Notario decto in sul libro a ciò deputato. Et per lo meffo della corte delli detti signori Confuli sia citato tale convenuto, contra lo quale sarà fatta tale domanda, alla perfona o alla cafa di sua habitatione. Quale citato debbi lo dì della citatione, o lo dì seguente, comparire dinanti a' detti signori Confuli, loro Notaro o corte; et se confefferà, non effendò sufpetto di fuga, li sia affegnato tempo dieci dì a pagare. Et se confeffaffe in parte et in parte negaffe, o negaffe in tutto, alhora

sia assegnato tempo a detto adomandante tutto el tempo probatorio, infra lo quale habbi et debbi havere provato detto convenuto èssare suo debitore, et producto le sue ragioni; et in detto caso examininsi li testimoni per lo Notaro de' signori Consuli sopra li articuli saranno produtti per detto adomandante, senza interrogationi, le quali in detta corte fare non si possino.

Le quali ragioni et testimoni et scripture si produchino per detto adomandante, citato detto convenuto. Sia lecito nondimeno al detto convenuto opporre contra di detti testimoni et loro detti et attestationi quello che vorrà.

Ma se tale citato non comparisse infra lo termine assegnatoli, s' intendi contumace; et fatta che sarà fede del debito per lo adimandante, passati che saranno li dieci giorni dal dì della prima citatione, li sia concessa la politia della decima; quale pagata secondo lo Statuto che parla delle decime [a], per li signori Consuli si pronumptii et diesi la tenuta de' beni del decto debitore a decto creditore.

Sia nondimeno lecito al detto convenuto, quando li parrà, innante alla data tenuta o sententia comparire et purgare le sue contumacie et rifare le spese alla parte, pagando soldi cinque alla cassetta; et sieli ammesso la risposta, et possi rispóndare come di sopra.

Le quali cose così procedute, per li signiori Consuli si proceda alla sententia secondo la dispositione de' presenti Statuti; et dove li Statuti non provedessero, sententino secondo una buona equità, et secon-

a) Delle *decime*, o tasse, parla il cap. seguente.

do li Statuti et lo stile et ordine sententiano li Offitiali della Mercantia della Città di Siena.

Cap. II.

Delle decime.

Sia tenuto et ubligato lo adimandante, innanti che poſſi havere tenuta de' beni del suo debitore, pagare al Camarlengo di detta Univerſità, ricevente per detta Univerſità, la decima della domanda sua, secondo la taſſa infra scripta, così innanti alla sententia, come doppo; altromenti lo Notaro non li poſſa fare politia di tenuta.

Decime.

Se lo richiamo sarà di soldi vinti o meno, paga . . . L. — sol. 2

Da lire una fino a dieci soldi, uno per lira; sì che lire dieci paga L. — sol. 11

Da lire dieci infino cinquanta paga den. 6 per lira; sì che lire 50 pagano . . . . . L. 1. sol. 11

Da lire cinquanta fino a cento paga den. 4 per lira; sì che lire 100 pagano . . . . . L. 2. sol. 7, den. 8

Da lire cento in su paga den. 2 per lira, non paſſando la decima di lire 10.

Et le decime non expecificate ſi habbino a taxare per li signori Conſuli.

Cap. III.

Delle taxe delli acti.

Ricevinſi per lo Notaro de' signori Conſuli per li acti et scripture farà in decta Corte li infraſcripti salarii et denari; li quali per lo detto Notaro ſi debbino méttare nella caſſettina a ciò deputata. La quale caſſetta debbi stare serrata di due chiavi, delle quali l' una tenga lo priore de' signiori Conſuli, et l' altra lo Camarlengo della Univerſità; la quale caſſetta ſi habbi a votiare a voluntà di detti signori Conſuli. Delli quali denari lo Notaro delli signori Conſuli ne habbi havere la quinta parte, cioè soldi quatro per lira, et li quattro quinti sieno di detta Univerſità; li quali quattro quinti lo Camarlengo se li habbi a méttare a entrata.

Taxe.

Per omgni atto et richiamo simplice	L.	— sol.	2.
Per omgni petitione et domanda longa	»	— sol.	5.
Per omgni proteſto et comandamento	»	— sol.	5.
Per omgni integina . . .	»	— sol.	3.
Per la productione di ragioni .	»	— sol.	5.
Per omgni carta di teſtimoni .	»	— sol.	10.
cioè sol. cinque per la caſſetta, et sol. cinque per carta sieno del Notaro.			
Per omgni sententia, cioè per lo rogho	»	— sol.	10.
Per omgni captura . . .	»	— sol.	10.
Per omgni compromeſſo . .	»	— sol.	10.
Per la publicatione di contumacia	»	— sol.	5.
Per la politia di decima . .	»	— sol.	3.

Cap. IIII.

Quanto duri la inſtantia probatoria.

Le iſtantie, cioè lo termine probatorio di tutte le cauſe, saranno agitate dinanzi a' signiori Conſuli, durino giorni trenta continui dal dì della prima citatione da computarſi, o vero dal dì che lo reo purgarà la sua contumacia, se achadeſſe quella purgarſi; et più termino decte parti havere non poſſino. Et se infra li trenta giorni le parti non concludaranno in cauſa, spiri detta inſtantia a loro et non a' signori Conſuli.

Sia nondimeno lecito alle parti di comune concordia o allo adomandante renumptiare alla inſtantia, et sieno tenuti riprodurre; et duri lo termine probatorio una altra iſtantia, cioè giorni trenta dal dì reprodurranno.

Cap. V.

Infra quanto tempo li signiori Conſuli habbino a terminare la cauſa.

Sieno tenuti li signiori Conſuli, pena di speriuro et di lire vinticinque, diffinire et terminare per sententia diffinitiva tucte le cauſe, liti o quiſtioni che innanti a loro, o loro ufficio, fuſſero agitate infra lo tempo et termine di giorni quaranta dal dì della prima citatione da computarſi, o vero dal dì della purgatione della contumacia.

Ma li processi et cause che li fussero lassate da li loro processori, sieno tenuti sotto la medesima pena quelle diffinire per tempo di dì quindici dal dì del principio del loro officio da computarsi, se detta causa fusse in nel dì de iudice.

La quale sententia così data, sia tenuto quello in cui favore tal sententia venisse, pagare alla cassetta de' signori Consuli la taxa di detta sententia, secondo lo Statuto che parla delle taxe.

Cap. VI.

Delle Taxe.

Sia tenuto et ubbligato quello in cui favore cede la sententia, subito sarà data pagare alla cassetta de' signiori Consuli la infrascripta quantità di denari secondo la infrascripta taxa; et quella non pagando, non possi de tale sententia haverne executione per alcuno modo.

Et le taxe non expecificate le habbino a expecificare e taxare li signori Consuli.

Da lire vinticinque e da inde in giù	L.	—	sol.	10.
Da lire vinticinque infino cinquanta	L.	—	sol.	15.
Da lire cinquanta infino lire cento	L.	1.	sol.	5.
Da lire cento infino dugento	L.	2.	sol.	—
Da lire dugento infin trecento	L.	3.	sol.	—
Da lire trecento infin quattrocento	L.	4.	sol.	—
Da lire quattrocento infino ottocento	L.	6.	sol.	—
Da lire ottociento in su infino omgni somma	L.	8.	sol.	—

Cap. VII.

Dell' appellatione.

Da qualunque sententia data per li signori Consuli in le civili de importantia de maggiore somma di lire otto o la valuta, et in le criminali per qualunque somma, sia licito a qualunque si sentisse gravato infra li dieci giorni dal dì della data sententia da computarsi, appellarsene al Consèglio della appellatione di decta Università.

Et sieno tenuti li signori Consuli a petitione di quello che tale appellatione facesse, havuta che havaranno fede dal loro Notaro, che tale appellante habbi depositato in le mani del Camarlengo lire tre et soldi zero, extrarre in fra li dieci dì, dal dì della fatta appellatione da computarsi; del bossolo della appellatione sei mercatanti, et quelli in fatto fare radunare sotto pena di lire dieci per uno. Li quali sei mercatanti sieno tenuti de fatto radunarsi sotto pena di sol. 40 per uno, da doverne èssare scripti debitori per lo Notaro di detta Università in lo libro di una Spada. Et così radunati et uditi li Consuli et le parti et li acti, et omgni cosa bene considerata, sieno tenuti per li medesimi acti pronunziare ò èssare bene giudicato et male appellato, o male giudicato et bene appellato. Et dalla pronumptia faranno detti sei, non si possa appellare.

Cap. VIII.

Della executione delle sententie.

Li signori Consuli sieno tenuti et ubligati sotto vincolo di iuramento dare et concèdare la executione di tucte le sententie si daranno in la loro corte a petitione del creditore. Lo quale creditore sia ubbligato far fare comandamento per lo messo della corte al suo debitore condennato, che infra li otto dì habbi exequita tale sententia, alias che si commettarà la executione di quella. Lo quale comandamento delli otto dì non si possi scrivare per lo Notaro, se prima non sarà pagata la taxa di tale sententia, secondo lo Statuto delle taxe. Quali octo dì così pasati, et detto condennato non pagante, sia ubligato decto creditore fare comandamento per lo messo di detta corte a detto suo debitore condennato, che in fra li due dì habbi exequita tale sententia, se non si pagarà la decima. Li quali due dì così passati in contumacia di detto condennato, concedisi per lo Notaro a detto creditore la politia della decima; la qual pagata al Camarlengo della Università, secondo lo Statuto parla delle decime, sieno tenuti detti signori Consuli concèdare a detto creditore per executione di sententia lo gravamento reale et personale contra di detto debitore condennato: quali executioni, et generalmente ogni gravamento et captura che sarà commessa per detti signori Consuli et loro Camarlengo, così per cause civili come criminali, o condenati, sieno tenuti et ubligati tutti li messi della città, officiali del con-

tado, et barigello, in tucto exequirli et gravare, come sònno tenuti exequire li gravamenti et capture commessi per qualunque altro tribunale della città di Siena.

CAP. VIIII.

Che chi sarà suspecto di fuga dia la ricolta.

Se alcuno conferente o sottoposto sarà suspetto di fuga, o saralli iurato el suspecto fugitivo per qualunque debito o robba; se lo adimandante farà alli signiori Consuli legittima et piena fede del debito, et che tale suspetto non ha tanti beni proprii che li creditori ne possino essere cauti; possino li signiori Consuli, o almeno due di loro, concèdare la captura a tale adomandante contra tale suspetto; quale se sarà preso non possi per alcuno modo èssare relassato, se non satisfarà o darà suffitiente promessa di stare a ragione et pagare el giudicato.

CAP. X.

Delle integine.

Se sarà adomandato dinanti a' signori Consuli per alcuna persona che sia integito et sequestrato de' beni di alcuno suo debitore, sottoposto o conferente per denari o altre robbe li havesse havere; sieno tenuti li signiori Consuli, di fatto senza strepito o figura di iudicio, fare per uno de' messi di loro

corte integire et sequestrare detti beni, e comandare a chi li havesse in mano, che quelli tenghi ad istantia di tale creditore et della corte. Et detti beni così sequestrati non si possino liberare, se già tale debitore non darà sufficiente promessa di stare a ragione et pagare el iudicato; in nel qual caso detti beni de facto sieno stegiti, come de fatto furono sequestrati. Et tale integina o sequestro duri mesi due et non più; infra lo qual termine sia ubligato quello che tale sequestro à fatto fare, porre la domanda sua, et fare legittima fede del debito et pigliare per tenuta detti beni sequestrati. Et ciò non facendo infra detto tempo, tale integina spiri et non vaglia.

Cap. XI.

De' salvi condocti di quindici dì.

Se alcuno sottoposto o conferente si trovasse in debito con alcuno sottoposto o conferente, uno o più fussero, per cause allo exercitio apartenenti, e cercasse di valersi con li suoi creditori accordare, non essendo però suspetto di fuga; possino detti Consuli a tale persona farli pieno et libero salvo conducto di possere andare, stare et ritornare alla città libero et securo in havere et in persona per giorni quindici et non per più, pagando però prima soldi vinti alla cassetta, et soldi undici al Camarlengo per tale salvo conducto.

Cap. XII.

De salvi conducti decennali.

Se alcuno sottoposto si trovarrà indebilito a) et debitore di più persone, alle quali non possi rispóndare, et volesse aconciarsi a soldi due per lira, sia tenuto et ubligato produrre dinanti a' signiori Consuli della Seta la domanda sua, et mostrare la causa dell' èssare così lui indebilito, et come domanda dalle Signorie loro d' aconciarsi a soldi due per lira; la quale domanda produtta, sieno tenuti li signiori Consuli per loro Notaro notificare per politia, come detto tale indebilito domanda aconciarsi a soldi due per lira. La quale politia sia appiccata alla porta della residentia per dieci giorni; li quali dieci giorni passati, sia tenuto detto indebilito produrre dinanzi a signiori Consuli tutti li suoi creditori et quello che hanno havere. Li quali creditori faccinsi per li signiori Consuli citare che venghino a produrre la fede del debito, giurare se è vero loro èssare così creditori, et udire la loro voluntà, se vogliono consentire a tale salvo condutto. Et trovando li signori Consuli li detti debitori essere veri, se li tre quarti de' creditori a numero che habbino havere da detto indebilito li tre quarti de' denari si truova debito, consentiranno ognuno per la parte sua di havere ogni anno da detto indebilito soldi due per

a) Vale a dire, indebolito nelle sustanze e nel credito. Gli Statuti pure della Mercanzia contengono speciali provvisioni per gli *Indeboliti*.

lira del credito loro, possino detti signori Consuli al detto così indebilito concèdare libero et sicuro salvo condotto in havere et in persona per anni dieci, dovendo pagare detto così indebilito a' detti suoi creditori ogni anno soldi due per lira di quello lo' havesse a dare, per tanto che ognuno sia interamente pagato. Et per così observare ogni anno, sia ubligato detto così indebilito dare buona et sufficiente promessa anno per anno di pagare soldi due per lira del debito suo come di sopra.

Cap. XIII.

Come si diffinischino le cause per iuramento.

Se per alcuno de' litiganti sarà adomandato a' signiori Consuli che la causa si diffinisca per iuramento, et che lo voglia dare o pigliare a decisione della causa, possino detti signiori Consuli quella terminare, non passando la lite la stima di lire otto di denari. Et possino dare detto iuramento a chi lo' parrà. Et similmente possi fare lo Camarlengo delle liti che fussero dinanti da lui, non passando la stima di lire tre di denari. Ma le cause che fussero di maggiore stima, nè per li signiori Consuli, nè per detto Camarlengo non si possino decidere per iuramento per alcuno modo, ma se habbia a diffinire per scriptura et per sententia.

Cap. XIIII.

Della compenſatione.

Se alcuno contra lo quale fuſſe facta alcuna domanda, vorrà riconvenire quello che li domanda, sia tenuto et ubligato riconvenirlo in nelli acti, et fare fede del debito et liquidare lo credito suo, qual vuole che ſi compenſi. Et eſſendo liquido lo debito del primo adomandante, et liquido lo debito di quello che riconviene, poſſino detti signori Consuli fare la compenſatione sopra tale lite in la loro sententia. Ma se per atti non sarà fatta detta reconventione, et fuſſe fatta solo a parole, non poſſino pronumptiare o giudicare tale compenſatione doverſi fare, ma reſti detto reconveniente in le sue ragioni.

Cap. XV. [a]

Delle ragioni hanno a rèndare li compagni.

Se il compagno adomandarà dinanti a' signiori Consuli, che lo suo compagno o acomandatario o factore, uno o più fuſſero, sia conſtrecto a rèndare ragione della compagnìa o accomandita; sieno tenuti detti signori Conſuli fare richièdare tale com-

[a] Queſto cap. non fu approvato dai signori Priori del Comune, che ne ordinarono l' annullamento, come appare dalla ratificazione dello Statuto, poſta in fine alla Terza Diſtinzione.

pagno o accomandatario o factore, et se sarà in Siena, aſſegñarli tempo dì otto, et se fuſſe in Toſchana, dì quindici, et se fuſſe oltramonti aſſegnarli tempo tre meſi; infra lo qual tempo detto compagno o accomandatario o factore sieno tenuti et ubligati rèndare ragione di tale compagnìa o accomandita o adminiſtratione, e d' omgni guadagnio, lucro o dono che per tale cauſa fuſſe facto; e rèndare o moſtrare le scripture a tale compagnìa appartenenti. Et se tale ragione o adminiſtratione infra detto tempo non rendaranno, loro et loro figlioli, mogli, padri e fratelli non diviſi et ognuno di loro in tucto sieno per detti signori Conſuli et loro corte soſtenuti personalmente infino a tanto che tale ragione sarà pienamente renduta, et reſtituito ogni reſiduo et satisfatto a' detti compagni di ogni e qualunque coſa haveſſero havere per tale compagnìa o achomandita, sì per li capitali loro, come per li guadagni, lucri et doni che per tale compagnìa lo' perveniſſe.

Et se tale perſone non ſi porranno havere personalmente, sieno li loro beni preſi per detti signori Conſuli et loro corte, et quelli dati a' detti compagni in tenuta. Et a requiſitione di tali compagni sieno tenuti detti signori Conſuli, paſſati li debiti tempi, a petitione del compagno adomandante, detti beni fare véndare, et del prezo satiſfare a' detti compagni creditori di tutto quello reſtaſſero havere per cauſa de compagnìa, con ogni opportuno favore sarà poſſibile. Nè per tali cauſe ſi poſſi pagare kabella di compromeſſo.

Cap. XVI.

Dello ubrigare e' compagni.

Niſſuno compagnio o accomandatario a) o fattore durante una compagnìa poſſi ubligare la buttiga o compagnìa e accomandita o fattoria o suoi compagni per alcuno modo suo proprio, per cauſe non appartenenti all' exercitio, se non infino alla somma di lire dieci di denari. Et se contrhaeſſe debito in maggior somma, non oblighi tale debito alcuno de' suoi compagni o li beni di tale compagnìa, accomandita o fattoria che fuſſe, ma reſti ubligato lui proprio. Ma per li debiti ſi faceſſero per alcuno de' compagni per cauſa della compagnìa et per cauſa all' exercitio appartenenti, ognuno de' compagni sia ubligato in tutto. Sia non di meno ubligato detto creditore cèdare a chi di detti compagni pagaſſe, tutte le ragioni ha contra li altri compagni per tale debito.

Cap. XVII.

Che lo sottopoſto riconvenga li sottopoſti dinanzi a' signori Conſuli per causa all' exercitio appartenenti.

Sieno tenuti et ubligati tutti li sottopoſti, conferenti et non conferenti per cauſa allo exercitio della seta appartenenti, civili o criminali che fus-

a) Il Cod. del 1550, *accomodatario*.

sero, che havessero con qualunque sottoposto, conferente o no, quello convenire dinanti a' signori Consuli della Seta; et ad altro tribunale andare non possino per alcuno modo, se già non fusse per causa criminale, della quale si havesse a imporre maggiore pena, che la multa della scopa. Et se ad altro tribunale andassero, caschino in pena tale trasgressore di lire cinquanta. Et non di meno lo iuditio che dinanti a qualunque altro tribunale facesse per dette cause, ogni atto di detto iuditio s' intendi et sia ipso iure nullo et di nissuno momento, et habbisi per non facto. Nè per ditte cause habbi luogo per alcuno modo la prevenctione si facesse dinanti a qualunque altro tribunale.

Cap. XVIII.

Delle liti per causa di difecti.

Se lite fusse o nascesse infra qualunque de' sottoposti, conferenti et non conferenti per causa di alcuno difetto fusse fatto in tele o drappi o seta o in qualunque altra cosa allo exercitio della seta appartenenti, possino li signiori Consuli chiamare et elèggiare due, quali che a loro piace, quali habbino a vedere tale difecto, et sopra quello giudicare come lo' parrà justo. Et habbino et havere debbino detti così chiamati per loro mercede soldi uno per lira di quello montarà tale difetto, da pagarse lo' per chi tale defetto havesse commesso.

Cap. XVIIII.

Che a' libri pubblici de' maestri si presti piena fede.

Et perchè alli setaiuoli è necessario crédare della seta et tele et altre mercantie loro et loro denari a le maestre et incannatrici, filatoiai, tentori, et texitori et altri lavoranti loro; et spesse volte etiam fanno patti et conventioni con qualche persona, et ogni volta non possano havere testimoni o farne contratto o altra scriptura solenne; [a] che per lo avenire a li libri de' mercanti, setaiuoli, bene et ordinatamente tenuti, si presti et dia piena et indubitata fede per sete, robbe o denari che havessen date a qualsia de' lavoranti et sottoposti et per qualunque somma. Et se achadesse tale persona contra la quale tale libro fusse produtto, negasse la posta èssare vera, alhora per li Consuli si statuisca termine a detto così negante otto o dieci giorni a provare detta posta non èssare vera. Et se infra lo detto tempo tale negante non provarrà detta posta non èssare vera, sia condannato per li signori Consuli in lire vinticinque di denari per havere decto, decta posta èssare falsa, et non di meno sia condennato al detto debito li fusse adomandato, et nelle spese.

Cap. XX.

De' compromessi.

Se achadarà farsi alcuno compromesso nella corte de' signori Consuli della Seta per alcuna per-

a) È sottinteso, *statuto e ordinato è*.

sona, non si possa per alcuno de' compromittenti chiamare per arbitro se non de' sottoposti all' Università della Seta. Et sieno tenuti li signori Consuli a petitione di chi lo domanderà, elèggiare el terzo alli arbitri non fussero d' accordo, fuore del numaro de' suspecti. Et sieno tenuti decti arbitri et terzo a petitione di chi l' adomandarà, constrégnare a lodare et giudicare sopra la diferentia a loro commissa. Et ciò che per li decti arbitri o due di loro sarà lodato, giudicato o diffinito, sieno tenuti detti signori Consuli mandare ad esecutione tali lodi, sì come sònno ubligati mandare ad esecutione le sententie date in la loro corte, pena di speriuro; con questo che prima a detta esecutione se facci li comandamenti et se paghi la taxa, come si contiene nello statuto delle executioni delle sententie. Et contra quelli lodi et arbitramenti non si possa dire di nullità o iniquità, nè da quelli si possa appellare, nè domandare consèglio di savio, ma in ogni modo si mandino ad esecutione.

Et se lite fusse infra parenti infino al terzo grado, o infra compagni, per causa alla compagnìa appartenenti, sieno tenuti li signori Consuli constrégnare tali litiganti a fare compromesso o remissione, a petitione d' uno di loro.

Et se achadesse che per li compromictenti non si ponesse tempo determinato in nel compromesso, alhora et in detto caso detto compromesso duri uno anno dal dì sarà fatto detto compromesso, et non più; lo qual tempo di uno anno passato, et detti arbitri non lodanti, detto compromesso s' intenda et sia spirato, et le parti rimanghino nelle loro ragioni,

come erano innanti al facto compromesso; et tale lite et causa compromessa non s' intendi doventata compromictibile.

Cap. XXI.

Delle kabelle de' compromessi.

Se sarà producta per alcuno politia di kabella pagata di compromesso sopra alcuna lite, o adomande fusse [a] facte in la corte de' signori Consuli per virtù de scripta o soscriptione di mano propria o di mano di terza persona, o per virtù di scripta liquida o con testimoni, non si possi per detti signori Consuli sopra tal causa liquida tale politie di cabelle di compromesso améttare o acceptare per alcuno modo, ma debbisi per detti signori Consuli sopra tale causa procèdare a quanto vuole ragione, non obstante detta politia di kabelle di compromesso.

Cap. XXII.

De' procuratori.

Tucti li procuratori vulgari, [b] soliti procurare alla corte della Mercantia della città di Siena, possino procurare in la corte de' signori Consuli della

a) Invece di, *fussero.*
b) È da credere mal tradotto il latino originale, che forse diceva: *Omnes, vulgo procuratores, qui* ec.

Seta, dovendo però obſervare in procurare lo stile et ordene obſervano in decta corte della Mercantia, et non poſſino fare o uſare interrogatorii sopra di articuli ſi produceſſero per alcuno; pena soldi quaranta a qualunque procuratore faceſſe simili interrogationi; et *tamen* non ſi ammettino, ma ſi habbino per neglecti et per non producti.

Cap. XXIII.

Che i' ne' caſi de' quali li preſenti Statuti non determinano, ſi habbi recurſo a li Statuti de la Mercantia.

Se in alcuna cauſa civile o criminale che vertiſſe dinanti a' signori Conſuli et loro corte, ochorriſſe alcuno caſo, del quale secondo la diſpoſitione de' preſenti Statuti non ſi trovaſſe vera et determinata deciſione, ſi debbi in detti caſi procèdare alla diffinitione secondo la forma delli Statuti della Mercantia et del magnifico Comuno de Siena; a' quali Statuti per dette cauſe se habbi recurſo per li signori Conſuli.

Cap. XXIIII.

Non ſi poſſi connméctar capture contra donne.

Non poſſino li signori Conſuli, nè a loro sia lecito, comméttare alcuna captura et gravamento perſonale ad inſtantia di qualſia de' sottopoſti et con-

ferenti per qualsia causa, etiam per Compagnìa, [a] contra a qualunque donna, perchè vile et turpe cosa parrebbe. Ma quelle realmente et in nelli loro beni possino èssare gravate per commessione loro, per qualunque causa all' esercitio appartenente, ad istantia di qualunche persona. [b]

Cap. XXV.

Del modo del procèdare in ne' malefici.

Possino et debbino li signori Consuli seguitare contra qualunque delinquente et transgressore delli presenti Statuti per via de inquisitione od accusa o denumptia. Et debbisi detto tale accusato, inquisito o denumptiato citare con la copia della accusa alla casa di sua habitatione o alla persona, et che debbi comparire, se sarà in Siena, lo seguente dì della citatione, e se fusse fuore di Siena, infra li cinque dì dal dì sarà citato. Et non comparendo detto accusato, inquisito o denumptiato infra detto tempo, li signori Consuli sieno tenuti méttarlo in nel primo bando, et assegnarli tempo otto dì a comparire et excusarsi et a fare ogni sua difesa. Et non difendendosi infra detto tempo, procedino li signori Consuli alla sententia, secondo sarà di ragione.

a) Che qui vale, società mercantile.

b) Nella nuova redazione dello Statuto, fatta nel 1500, per ovviare alle frodi che le donne potevan commettere a danno de' mercatanti, è provveduto con special capitolo, che i mariti, « e quelli sotto la custodia de' quali le donne pigliaranno alcuna sorte di seta ad incannare, trarre o adoppiare, sieno et esser s' intendino principalmente obligati all' integra restitutione di detta seta. » (C. 19).

Et se comparirà, non sia audita alcuna sua risposta, se prima non dà promessa di stare a ragione et pagare el iudicato. Et confessando e negando o facendo altra exceptione, sia relassato, dando detta promessa, se lo excesso per lo quale è inquisito, acusato o denumptiato non è delli enormi, che contenesse incendio, falsità o altro excesso, del quale ne andasse pena corporale. Et se fusse delli enormi, non sia relassato etiam con promessa; ma sotto buona custodia sia ritenuto per infino a tanto che si darà sententia absolutoria o condennatoria. La quale resposta così facta, li signori Consuli sieno tenuti infra li trenta dì, dal dì della prima citatione da computarsi, per sententia absolutoria o condennatoria, diffinire tale causa sotto pena di lire vinticinque di denari. Sia tenuto tale inquisito, accusato o condennato per qualunque risposta fatta a la inquisitione, accusa o denumptia, pagare a detta Università soldi tredici colla promessa. Et quel tale che sarà absoluto da qualunque inquisitione o acusa, sia ubligato pagare soldi vinti, e tanto più quanto fusse conveniente per le importantie delle cause, [a] da èssarli facte buone da chi lo havesse accusato o inquesito.

Et se alcuno si sentisse gravato da qualunque sententia dessero detti Consuli, li sia lecito appellarsene al Consèglio della appellatione, secondo che parla lo statuto dell' appellatione.

a) Il Testo posteriore corregge, *dell' accusa.*

Cap. XXVI.

Delle accuſe ſi ſaranno per alcuno maleficio.

Se alcuno sottopoſto accuſarà alcuno altro sottopoſto di alcuno malefitio o exceſſo che haveſſe commiſſo, o ingiuria haveſſe facta, sia tenuto produrre dinanti a' signori Conſuli la sua acuſa, et dare sufficiente promeſſa di seguitare tale accuſa, et di refare et pagare ogni condennatione li fuſſe facta, et le speſe tutte *in caſu succumbentie*, et de refectione di speſe; et dipoi facci citare tale accuſato con la copia di detta acuſa a la perſona o caſa di sua habitatione, et sia tenuto seguitare detta acuſa, et provare quella in caſo che per lo acuſatore fuſſe negata. Et se detto acuſatore tale acuſa non seguitarà, sia condennato per li signori Conſuli in soldi vinti di denari, et alla perſona occupata rifare omgni danno, speſa, intereſſo. Et qualunque nel modo detto acuſarà, sia ubligato pagare al ceppo della corte soldi vintidue di denari, *alias* non poſſi èſſare udito nè inteſo.

Cap. XXVII.

Della comparitione et riſpoſta dello accuſato et ſua promeſſa.

Se alcuno inqueſito, accuſato o denumptiato per alcuno malefitio, exceſſo o delicto, comparirà dinanti a' signori Conſuli, et confeſſarà la accuſa,

inquisitione o denumptia nel modo et forma che si contiene in quella, èssare vera, sia condennato in nel quarto meno che sarebbe stato condennato, se non fusse comparso. Item, se alcuno che havesse offeso, havarà pace dallo offeso per qualunque delicto et excesso havesse perpetrato, se tal pace la havarà lo dì proprio che tale malefitio fu conmisso, o innanti che detto malefitio si ricognosca per la corte, et innanti che tale offendente sia citato, sia condennato detto offendente in soldi due per lira che venisse da èssare condennato, se no' havesse pace. Et se tale pace sarà facta et producta innanti che si dia sententia, sia condennato tale offendente in nel quarto della pena la quale havesse da imporsi, se non havesse pace. Et tucto se intenda se di tal pace per lo offendente se ne farà fede o con instrumento publico, o vero per amici comuni, et o per confessione, quale iuridicamente facesse lo offeso.

Ego Laurentius Christofori Iohannis Mei notarius de mandato subscripsi et publicavi, ut in fine tertie Distintionis presentis Statuti patet manu mei.

TERZA DISTINTIONE.

Cap. I.

Delle pene di chi non guarda le feste.

Sieno tenuti et ubligati tucti li maestri dell' Arte della Seta che tengano buttiga, guardare tutte le feste comandate dalla sancta Chiesa, et tutte quelle che per li Consuli lo' fusse comandate [a]; in le quali feste non sia alcuno de' predetti maestri tanto insolente, che ardisca de aprire buttiga in detti giorni sotto pena di soldi quaranta di denari. Et lo dì della festa del glorioso sancto Galgano, advocato et protettore della Università et Arte della Seta, non sia alcuno tanto ardito, che per alcuno modo debbi aprire buttiga, sotto pena di lire cinque di denari da pagarsi in fatto, sotto pena del doppio; et non possino tali pene per alcuna persona minuirsi o cancellarsi, se non per lo Consèglio.

a) Veggasi nelle *Addizioni* allo Statuto la nota dei giorni feriati, nei quali la Curia taceva.

Cap. II.

Della pena di chi baſtemmia.

Se alcuno sottopoſto o conferente in preſentia delli signori Conſuli o in loro corte, o vero in chiesa, o al Consèglio, inſolentemente a) baſtemiarà Idio o la Vergine Maria, overo giurarà, sia condennato per li signori Conſuli in lire cinque; et se altri sancti o sancte, in lire tre; et se in altri luoghi che in preſentia delli signori Conſuli o loro corte, o chieſa, ſi baſtemiarà Idio o la sua intemarata Madre, sia condennato tale baſtemmiante in lire tre; et se altri sancti o sancte, et in altro luogo fuore della preſentia de' signori Conſuli, in lire due.

Cap. III.

Della ubidientia.

Sieno tenuti et ubligati tucti li sottopoſti et conferenti ubidire et rèndare debita ubidientia alli signori Conſuli et loro Camarlengo, Notaro et corte, in le coſe al loro officio appartenenti, sotto pena di lire vinticinque di denari; in le quali lire vinticinque poſſi tale diſubidiente èſſare condennato per detti signori Conſuli *de fatto et summarie*. Della qual pena tali così condennati per diſubidientia non possino èſſare abſoluti, se non dal Consèglio per li due terzi de' congregati.

a) Il Cod. ha, *inſolentemiente*.

Cap. IIII.

Dello andare acompagnare e' morti.

Sieno tenuti li signori Confuli collegialmente andare, quando accadrà morire alcuno maeftro, o padre, madre, moglie, figliuolo o fratello carnale di alcuno maeftro; et commandare a tucte le buttighe, che almeno uno maeftro per buttigha vadi accompagnarli a onorare tal morto; li quali maestri sieno tenuti accompagnare detti signori Confuli così allo andare, come al tornare, sotto pena di soldi quaranta per qualunque a qualunque volta.

Cap. V.

Che se accompagnino li signori Confuli.

Et *similiter* sieno tenuti tucti li maeftri, et de' sottopofti et conferenti tutti quelli a' quali sarà [a] comandato per li signori Confuli, sotto pena di soldi quaranta da porfi de fatto per quello che sarà difubidiente, andare acompagniare li signori Consuli, quando andaranno a offerire per la fefta di sancto Galgano principale dell' Arte, et per la fefta del Corpus Domini, et per la fefta di sancto Bennardino et sancta Katerina; li quali signori Consuli che per li tempi saranno, *saltim* per vigore del prefente Statuto, sieno tenuti per tutte le sopradette

a) Il Tefto, *sa*; quello del 1550, *sarà*.

feste andare ad offerire come è ordinato per li presenti Statuti, et cômandare ad chi lo' parrà, li adcompagnino a le decte offerte. [a]

Cap. VI.

Del divieto.

Non sia alcuna persona di qualunque grado, stato o condictione si sia, che possa per alcuno modo méttare nella città di Siena o suo contado et distretto alcuna quantità di seta ténta, o drappi di seta di qualunque ragione, nè in pezze nè in taglioni, nè in veste o robbe fatte di nuovo, nè in robbe vechie, sotto pena di pèrdare totalmente tale seta et drappi che messi havesse. [b] La qual pena si extenda così al compratore come al venditore; delle quali

a) *Così all' andare, come al tornare;* addizione del Testo del 1550, a c. 22 t.°

b) Lo Statuto del 1550 seguita a questo luogo, dicendo: « et anco di lire cinque per braccio di drappo, e di lire dieci per libra di seta, che contra divieto si mettarà ne la città et iurisditione di Siena, come sopra. La qual pena si estenda tanto al portatore o ver conduttore e venditore, quanto al compratore. Et in simil pena caschino li sarti et sartrici di qualunche grado o conditione, et anco altre persone che tagliassero o cucissero alcun vestito o lavoro di seta venuta contra divieto, senza licentia et autorità de li signori Consuli. Et che intorno a tal materia li detti signori Consoli per ritrovare et far exhibire li drappi et sete contra divieto messe, habbino ampia autorità, con tutti li remedi opportuni, di poter gravare et fare gravare sommariamente et de fatto tutte quelle persone di qualsivogli grado come sopra, de le quali havessero alcuno inditio, che per lor fusse messo o si tenessi ne la città et iurisditione alcuna quantità di seta o drappi contra divieto, ogni appellatione o ricorso o querela remossa. » (A c. 23).

robbe la quarta parte sia del magnifico Comuno di Siena, et lo quarto dello accuſatore, et lo quarto di quello officiale che *effectualiter* ne farà executione, et lo altro quarto sia dell' Univerſità della Seta. Et ciaſcheduno ne poſſi èſſare accuſatore, et lo suo nome sia tenuto secreto; excepto doctori o studianti [a] o altri foreſtieri che veniſſero alla città, o passaſſero. Et non sì intenda etiam detto divieto per alcuno ciptadino, quale haveſſe veſte di alcuno drappo o giubbone, quale haveſſe facto fuori della città per suo uſo, ma quello poſſi portare et uſare in la città, dovendo però prima notificarlo a' Conſuli. Et li decti divieti non se intendino per quelle sete o drappi che ſi metteſſero per paſſo. Et se alcuno de' sottopoſti fuſſe tanto inſolente, che contra la forma predecta ardiſſe per alcuno modo méctare seta o drappi, sia condennato in lire dieci di denari per libra di seta, et per braccio di drappo [b] così contra divieto meſſo, da pagarſi alla Univerſità predecta; et nondimeno ſi perda tale seta o drappo, come di sopra [c]. Et le predette pene non ſi poſſino mitigare per alcuno modo.

a) Il Cod. del 1550, *studenti*.

b) Il Cod. del 1550 dice: « in lire dieci per braccio di drappo, e lire vinti per libra di seta ec. » (Ivi).

c) Il detto Codice così continua: « Et chi contrafaceſſe a quanto s' è detto di sopra, non poſſi nè devi eſſere aſſoluto, se non dal Consèglio generale di detta Arte; il qual Consèglio non poſſi eſſere di manco numero di vinti mercanti, e s' habbi da vencere per tre quarti; et in altro modo facendoſi, non vagli nè tenghi. Et quando accadeſſe che per la detta Arte, Univerſità o suoi Conſuli fuſſe tolto alcuno drappo o seta meſſe contra divieto, quello al quale fuſſero tolte, allegaſſe esser fatte in Siena e non eſſere foreſtiere, ſia obbligato egli et non l' Univerſità o Conſoli tale allegatione provare, et a lui appartenga tal peſo; et non provando, sia condannato ne le pene ordenate » (Ivi).

Cap. VII.

Come si dia licentia di potere méttare drappi.

Se achadarà che alcuna persona voglia comprare alcuno drappo, del quale in Siena non ce ne fusse nè se ne lavorasse, alhora et in quel caso li signori Consuli sieno tenuti dare licentia a quel tale che volesse comprare, di poter fare venire di fuore di qualumque luogo, et méttare in Siena, pagando però in Comune la debita et ordenata cabella.

Cap. VIII.

Della pena di quello andarà vendendo veli per la città senza licentia.

Non sia alcuna persona di qualche stato, grado o condetione se sia, che ardisca per alcun modo, e socto alcuno quesito colore, andare per la città vendendo veli di seta, [a] o dove seta fusse intexuta, o altre cose allo exercitio della seta appartenenti, senza expressa licentia de' signori Consuli, della quale apparà deliberatione, sotto pena di pèrdare tale mercantie. Della quale la quarta parte sia della Università, et la quarta dello accusatore secreto o pallese che fusse, et la quarta di quello officiale che con effecto ne farà executione, et la

[a] Il Cod. del 1550: « tanto di seta, quanto di banbagia, se prima non è ammaestrato, approvato e descritto nell' Università et Arte della Seta ec. » E seguita con leggere varianti. (C. 23 t.°).

quarta del magnifico Comune di Siena. Et nondimeno sia condennato in lire cinque di denari da applicarsi a detta Università per ciascheduna volta. Sia lecito nondimeno a li buttigai et maestri simili veli et robbe véndarle alle buttighe, come è consueto.

Cap. VIIII.

Che li Consuli possino spèndare in spie infino a la somma di lire vinticinque.

Possino et sia lecito alli signori Consuli expèndare et erogare della pecunia et denari della Università infino alla somma di lire vinticinque di denari per cercare, inquirere et inspiare chi transgredisse o facesse contra in alcuna parte a li presenti Statuti, et *nominatim* chi facesse contra li divieti. Et tutto quello che in ciò spendessero infino a detta somma, si habbi per bene et utilmente speso, nè per quelli ne habbino a èssare sindacati.

Cap. X.

Che li mercatanti non possin dare drappi per manifatture, nè fiachar drappi.

Non possi alcuno maestro, sottoposto o conferente che sia, nè a loro sia licito sotto alcuno quesito colore per alcuno modo, dare alcuna quantità di drappi ad alcuno manifactore per alcuna mani-

factura che li havesse facta; ma sieno tenuti detti maestri pagare detti manifattorì di contanti di loro opere o manifacture.

Et *similiter* non possino detti maestri, sottoposti o conferenti, nè a loro sia lecito sotto alcuno quesito colore, dare o vero véndare a tempo o fiachare [a] per via di sensali alcuna quantità di drappi, sotto pena di lire cinque di denari per qualunque braccio di drappo si desse a detti manifattori, o si vendesse per via di sensali, o per altra via si fiachasse; da doverne èssare condennato in detta pena per li signori Consuli, così quello che pigliasse o comparasse de' conferenti et sottoposti, come chi desse o vendesse. Dalla qual pena non possino èssare absoluti, se none con el Consèglio, et ognuno ne possi èssare accusatore, e guadagni la quarta parte.

Cap. XI.

Che nissuno che non tiene buttiga aperta, possi fare drappi.

Non sia alcuno maestro o sottoposto all' Arte della Seta che possi fare drappi di alcuna sorte, se non tiene buttiga aperta, o vero se non lavorarà in alcuna buttiga aperta, sotto pena di lire vinticinque di denari, da pagarsi a detta Università nelle mani del Camarlengo, se già non havarà licentia dal Consèglio, da vénciarsi tale licentia per li due terzi de' consiglieri.

a) Il Cod. del 1550 sempre, *fiaccare*. E sembra doversi intendere nel significato di, Consumare, Spacciare.

Cap. XII.

Della pena di chi farà tégnare o tèxare seta, o drappi, che non fusse sua.

Se achaderà che alcuno setaiuolo, expressa la falsità et taciuta la verità, in suo nome facci tégniare, tèxare o lavorare alcuna quantità di seta o drappi per alcuno non sottoposto o aprovato, o per alcuno maestro o sottoposto, qual non tenesse o stesse a lavorare in qualche buttiga aperta, sia condennato in lire 25 di denari per ciascuna volta.

Cap. XIII.

Della pena de' garzoni che si partiranno senza buona licentia del padrone.

Se alcuno garzone o lavorante a qualunque exercitio a l' Arte della Seta apartenente, senza legittima causa et senza expressa licentia del maestro col quale stesse, si partirà da detto maestro per porsi con altro nuovo maestro, sia condennato in lire cinque di denarí da pagarsi al Camarlengo di detta Università infra li otto giorni, sotto pena del doppio.[a]

[a] Continua lo Statuto del 1550 così: « Et se alcuno darà aiuto o favore a' lavoranti di partirsi, e che legittimamente si provi quel tale che havesse dato et prestato aiuto come sopra, sia tenuto a pagare tutti li debbiti del lavorante che si fusse partito, et in lire xxv da pagarsi de fatto. » (A c. 24 t.º).

Cap. XIIII.

Della pena di quello che pigliarà garzone senza licentia del primo padrone.

Non sia alcuno texitore, tentore, filatoiaio o altro maestro di qualunque magisterio appartenente all' Arte della Seta, che sotto alcuno quesito colore, senza rispetto o consideratione alcuna, possino pigliare alcuno garzone o lavorante che si partisse da altro maestro senza legittima causa et senza expressa licentia di quello maestro d' onde si parte; sotto pena a chi contra farà, di lire dieci di denari da pagarsi di fatto in le mani del Camarlengo. Et sia tenuto chi tale garzone o lavorante pigliasse, a tucto quel debito che tale lavorante o garzone havesse contracto col maestro, dal quale si partisse.

Cap. XV.

Della pena de' tentori, texitori et filatoiaii, che lavoraranno per alcuno non sottoposto.

Non sia alcuno tentore, texitore o filatoiaio, che ardischa o vero prosumi per alcuno modo o sotto alcuno quesito colore pigliare a tèxare o tégniare o affilare drappo o seta di alcuna sorte da alcuno che non fusse sottoposto et aprovato, sotto pena di lire dieci di denari per ciascheduno et ciascheduna volta, da pagarsi de fatto in le mani del Camarlengo sotto pena del doppio.

Cap. XVI.

Della pena de' texitori che daranno aqua a' drappi senza licentia del padrone.

Non sia lecito ad alcuno texitore dare sotto alcuno quesito colore aqua di alcuna sorte ad alcuno drappo senza expressa licentia del proprio padrone di tale drappo, sotto pena di lire quattro per ciascheduna peza di drappo, dove data fusse aqua, da pagarsi de fatto per quello che contra facesse. Et se lite fèsse, se la licentia è data o non data, stiesene a l' iuramento del patrone della tela.

Cap. XVII.

Della pena di quello farà sacramento falso.

Se alcuno de' sottoposti in presentia delli signori Consuli o Camarlengo o loro corte farà alcuno sacramento falso, et che *expresse* si vegha, quello havere iurato el falso, o vero falsarà alcuna posta o scriptura in danno di qualunque persona, sia condennato et punito per li signori Consuli in lire cento per qualunche e qualunche volta; quali [a] lire vinticinque sia tenuto pagarle infra quindici dì; et se quelle non pagarà in detto tempo, sia scòpato per la città, et sia dipento per falzario o speriuro apo la corte

a) Cioè, delle quali lire cento sia tenuto pagare venticinque in tempo di giorni quindici.

de' signori Consuli. [a] Et in la medesima pena sia condennato quello, a instantia del quale si farà detto sacramento falso, o si falsificarà alcuna scriptura, o altro malefitio si facesse.

Cap. XVIII.

Della pena delle parole iniuriose.

Se alcuno de' sottoposti o conferenti in nella corte de' signori Consuli o in loro presentia dirà alcuna parola iniuriosa ad alcuno altro, sia punito per ciascheduna parola da soldi trenta in su infino a lire dieci, ad arbitrio de' signori Consuli; et se dirà parole reprobatorie, infamando et riproverando [b] qualche cosa vituperosa, sia punito da lire cinque in su infino a lire quindici di denari, ad arbitrio de' signori Consuli. Et se alcuno minacciarà, sia condennato in lire cinque insino a lire vinti, ad arbitrio de' signori Consuli.

Cap. XVIIII.

Della pena di quello che farà insulto, impeto o agressura.

Qualunque de' sottoposti con irato animo farà insulto, impeto o agressura contra qualunque altro sottoposto, movendosi di luogo ad luogo almeno

a) Così presso la corte del Podestà si dipingevano fino da ben più antico tempo i cittadini dichiarati ribelli, o condannati in contumacia per delitti di stato; dipinti di cui non rimane oggi alcuna traccia.

b) Il Cod. del 1550, *rimproverando.*

per tre paſſi, se tale inſultante sarà senza arme, caggia in pena di lire dieci di denari, et se con arme, in lire vinti, etiam che non batteſſe; ogni exceptione ceſſante.

Cap. XX.

Della pena di quello che conmectarà furto et rapina.

Qualunque conmettarà furto e rapina in alcuno luogo, sottopoſto o no, se lo furto sarà di valuta di lire cinque [a] di denari, et serà senza fractura di uſcio o muro, sia condennato in lire cinquanta et alla reſtitutione della coſa tolta, col doppio più; et se sarà con fractura di uſcio o muro, o con violentia et rapina, (sia condennato in lire cento di denari) [b] et alla menda della coſa furata, col doppio più. Ma ſe tale perſeveraſſe al secondo furto, o vero, secondo li Statuti, di tal furto ne andaſſe ad infliggiarne pena corporale [c], la cognitione d'eſſo con ogni sua dependentia ad eſſo Comune di Siena ſi rimetta.

Cap. XXI.

Della pena di chi battarà con pugno o arme.

Se alcuno sottopoſto con male animo et intentione battarà o percotarà alcuno sottopoſto con pugnio o mano aperta dal collo in su con sangue,

a) Il Cod. del 1550, *di lire cento.* E pare che *cento* foſſe pure originariamente scritto nel noſtro Cod., ma la correzione non è moderna.

b) Le parole chiuſe fra parenteſi, evidentemente omeſſe per errore nel noſtro Teſto, ſi leggono nella poſteriore compilazione del 1550.

c) Intendaſi, ovvero doveſſe per tal furto infliggerſi, a norma degli Statuti, una pena corporale, ecc.

sia punito et condennato in lire cinquanta; et se senza sangue, in lire vinti; se dal collo in giù, et senza sangue, in lire dieci. Et se con legnio o saxo o osso et dal collo in su con sangue, in lire cento, et se dal collo in giù con sangue, in lire cinquanta. Et se senza sangue et dal collo in su percotarà, in lire cinquanta, et se dal collo in giù et senza sangue, in lire vinticinque. Et se con spada o altra arme ferirà dal collo in su con sangue, in lire quattrocento, et se dal collo in giù con sangue, sia condennato per ogni ferita in lire dugento.

Cap. XXII.

Della pena di quello che pigliarà per panni, o stempegiarà.

Qualunque iniurosamente pigliarà alcuno per lo mantello o altro vestimento, quello tirando, sia condennato in lire cinque di denari; et se detta veste stracciarà per tirare, sia condennato in lire vinticinque di denari et alla menda del panno stracciato. Et se alcuno stempegiarà [a] alcuno altro iniurosamente, sia condennato in lire X. Et se per detto stempegiare quello tale cascarà, sia condennato quello che l' havarà stempegiato in lire XV. Et se per tale cadere quello tale che cadrà si romparà o smuovarà alcuno membro, o li uscirà sangue, sia condennato tale delinquente in lire XXV ad arbitrio de' signori Consuli.

a) Quel che volgarmente dicesi, *sbatacchiare*.

Cap. XXIII.

Infra quanto tempo ſi paghino le condennationi.

Le condennationi, overo pene, fatte in qualunque modo per li signori Conſuli et Camarlengo, se saranno de lire cinque in giù ſi paghino infra li otto giorni dal dì della fatta condennatione, et da lire cinquanta in giù infra li quindici giorni, et da cinquanta in su infino a ogni somma infra uno meſe proximo seguente dal dì sarà condennato; et non pagando infra detti tempi, s' intendino condennati in nel terzo più senza altra nuova condennatione.

Cap. XXIIII.

Quando la pena pecuniaria ſi converta in pena corporale.

Se alcuno sottopoſto o conferente non saneſe sarà condennato per furto o falſità che haveſſe commiſſa, et non pagando infra lo primo et lo secondo. termine, se verrà in la forza della Univerſità, sia mitarato et scopato per la città per tutti e tre li Terzi, [a] et poi sia legato alla colonna di rincontro alla Univerſità della Seta, et lì sia tenuto per una ora, et poi sia relaxato, et sieli interdetta la città per anni dieci.

a) È noto che per antica e moderna uſanza la città di Siena è diviſa in Terzi, detti di Città, di San Martino e di Camollia. Ed era altresì pena frequentemente inflitta pure dai magiſtrati della repubblica quella di menare il reo per le vie e piazze della città con una mitra in capo, fruſtandolo.

Cap. XXV.

Della confusione delle pene.

Spesse volte aviene che in nel perpetrare uno malesitio, più malefitii si commettano in uno medesimo fatto et momento; sia condennato quello che tale malefitio facesse, in quella pena che venisse da imporsi secondo lo più grave excesso et malefitio commisso; et de tucti li altri malefitii commissi la pena sia confusa.

Cap. XXVI.

Come si mitiga la pena per causa del sexo.

Generalmente di tucte le ingiurie, offese et di ciascheduni delitti che si commettaranno per alcuna donna de' sottoposti contra a qualunque homo o contra a qualunque altra donna, ne vada la metià della pena solamente che ne andarebbe, se fusse homo contra homo.

Idem quod observetur, se alcuno cittadino offendesse alcuno contadino o altra vile persona, sia condennato in la metià della pena solamente.

Anno domini MDXIIJ, Indictione prima, die vero XX *iunii.*

Magnifici et excelsi domini domini Priores Gubernatores Comunis et Capitaneus Populi excelse civitatis Senarum in Consistorio eorum solite residentie collegialiter congregati una cum spectabilissimis Vexilliferis magistris, Consiliariis domini Capitanei Populi et Regulatoribus civitatis predicte, attendentes ad publicum honorem, utilitatem et commodum Reipublice senensis, habentes ad infrascripta omnia et singula plenam et omnimodam potestatem, auctoritatem et balìam, et spectabilissimis Officialibus Balìe civitatis predicte, ut constat publico instrumento manu ser Antonii Pauli de Vitellis eorum notarii, examinatis et bene discussis et consideratis pluries et pluries supradictis Statutis, provisionibus et legibus factis, ordinatis et compilatis per tres cives siricos, electos ab opportunis Consiliis Universitatis Artis sirice, vigore auctoritatis dicte Universitati concesse; considerantes quam sit utilis quamque necessaria Ars sirica in civitate senensi, et quantum honori et utilitati communi et commodo prospiciat atque conveniat; servatis cunctis solemnitatibus opportunis, decreverunt approbare et confirmare, et approbaverunt et confirmaverunt supradicta omnia et singula Statuta,

provisiones et leges supra descripta et descriptas in presenti volumine, et quamlibet earum; volentes atque mandantes, eas et ipsarum quamlibet perpetuo inviolabiliter observari, ita quot contra dici quoquo modo non possit sub pena et ad penam arbitrii eorum Consistorii et totius dicti Collegii; declarantes tamen capitulum seu statutum positum in secunda Distinctione sub rublica: « De le ragioni hanno a rèndare li compagni », *quod incipit:* « Se il compagno adomandarà » *etc., non habeat locum, sed intelligatur irritum et abolitum, et pro irrito et abolito mandaverunt haberi, firmis remanentibus omnibus et singulis aliis Statutis et legibus supra descriptis, non obstantibus quibuscumque in contrarium quovis modo facientibus. Et predicta omnia et singula deliberaverunt vigore conmissionis et auctoritatis supradicte, et quibuscumque aliis meliori modo, via, causa et forma, quibus magis et melius fieri potest.*

Ego Laurentius olim Cristofori Iohannis Mei civis senensis, publicus apostolica ac imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et impresentiarum notarius et scriba Consistorii magnificorum Dominorum, supradicte deliberationi et approbationi interfui, et ex commissione in me facta hic me publice subscripsi, et in fidem signum nomenque meum apposui consuetum.

Laus Deo Redenctori nostro.

✠ *Signum mei Laurentii notarii suprascripti.*

MAGNIFICI DOMINI. a)

Terzerii Civitatis.

Bartholomeus Criſtofori de Bertis, magnificus Capitaneus Populi.
Magiſter Niccolaus Muciatti Cerretanus fisigus.
Ceſar Leonardi de Marſiliis.
Scipio Mini Verdellius.

Terzerii Sancti Martini.

Benedictus domini Tomaſii Lutius.
Antonius Alexandri Tricerchius.
Tomaſius Aloiſii de Rundinis.

Terzerii Kamollìe.

Petruſpius Iacobi de Scarpis.
Dominus Nicolaus domini Angeli Piccolomineus eques.
Dominus Ieronimus Petronis de Martiis juris peritus.

VEXILLIFERI MAGISTRI.

Iohannes Petroccii de Scoptis, Terzerii Civitatis.
Bernardinus Antonii Gulìe, Terzerii Sancti Martini.
Dominus Iohannes Angeli Palmerius doctor, Terzerii Kamollìe.

a) I nomi che seguono, son dei Priori del Comune e degli altri Officiali che approvarono queſto Statuto.

CONSILIARII DOMINI CAPITANEI.

Guidoccius Bartholomei Guidoccii Iuncte.
Niccolaus Amerigi de Amerigis.
Minus Ieronimi de Agazaria.

REGULATORES.

Troilus Francifci de Malavoltis.
Bartholomeus Ghini Laurentii.
Ludovicus ser Bernardini Politus, loco domini Anzelotti eius fratris.
Camillus Laurentii Antonii Venturinus.

Idem ego Laurentius ex commiffione, ut supra, subfcripfi; quum supradicte approbationi, et omnibus et singulis supra defcriptis, in prefenti volumine defcriptis manu alterius perfone, interfui.

ADDIZIONI

ALLO STATUTO

(1514--1550)

ADDIZIONI ALLO STATUTO.

(1514)

In nomine Domini, amen.

Li spectabili et egregii homini Bennardino di Philippo Francesconi et Francesco di Alixandro Sozini, electi dalli opportuni Consègli della Università et Arte della Seta della magnifica città di Siena, con piena et ampla autorità, potestà et balìa a fare nuove leggi et statuti a utile, honore et exaltatione et al bene èssare di detta Università, come di decta auctorità a loro concèssa appare al libro delle riformationi di detta Università di mano di ser Girolamo Taviani, notaro di detta Università, coadunati et congregati in detta Università per le cose a loro commesse da expedirsi et per tractarsi, servate le cose da servarsi, havuto infra loro solenne et maturo colloquio, *unanimiter* fèrno, providdero et ordinorno et statuirno li statuti et leggi infrascripte, quali mandorono che per leggi

et statuti in perpetuo se attendino et obſervino sotto le pene infraſcripte, *et predicta omni meliori modo.*

I.

Del modo del fare e' barragoni. [a]

In prima statuirno et ordinorno, che se per lo advenire achadrà haverſi a fare alcuno barragone di drappi, non ſi poſſi per alcuno modo tale barragone fare se non alla reſidentia et corte de' signori Conſuli. Quale barragone fatto, sia lecito alli detti mercanti tali drappi reſtati al barragone portare alle caſe di chi comprare voleſſe, et di nuovo fare barragone a loro beneplacito. Et non sia lecito ad alcuno de' mercatanti et sottopoſti, nè sotto alcuno queſito colore poſſi portare alcuna peza o taglione di drappo per fare barragone in altro loco, che a detta corte et Univerſità, sotto pena di soldi quaranta per peza o taglione, et per qualunque volta sarà contra facto.

II.

Della pena di chi sviaſſe lavoranti. [b]

Item statuirno et ordinorno, che se alcuna perſona di qualunque grado, stato o conditione ſi

a) Cioè, *paragone*; e così pure nel Cod. del 1550, dove queſta addizione ſi legge verſo la fine della prima Diſtinzione (C. 10 t.º).

b) Queſto cap. deriva da una legge del 1440, che il lettore troverà riferita fra i *Documenti*.

sia per lo advenire sarà tanto insolente et temeraria, che sotto alcuno quesito colore, con parole o promesse, per sè o per interposta persona sviarà o cercarà di sviare alcuno manifactore a qual se sia exercitio apartenente a l' Arte della Seta, per condurre tale manifattore fuore dalla città e del contado di Siena, ipso fatto che sarà trovato in dolo o subspitione sia preso, et sieli subbito dato quattro tratti di fune, et nondimeno non sia relaxato se prima non pagarà a detta Università lire vinticinque di denari per la pena, o quel più che parrà a li signori Consuli, cioè infino alla somma di lire cento.

III.

Che li damaschini si faccino di portate novanta almeno.

Item statuirno et ordinorno, che per lo avenire non sia lecito ad alcuno mercante o orditore de' sottoposti fare ordire o tèxare alcuno damasco per véndare in Siena o nel contado, di manco numero che portate novanta, senza espressa licentia delli signori Consuli; della quale licentia ne apparisca solenne deliberatione di detti signori Consuli et politia del loro Notaro, sotto pena al mercatante che contra farà, di lire cinque per qualunque peza di damasco si farà per Siena di manco portate; et a detto orditore che ordirà, pena di soldi quaranta per qualunque peza ordirà di manco numaro.

IIII.

Infra quanto tempo ſi paghino le condennationi.

Item ſtatuirno et ordinorno, che se alcuno che fusse condennato per li signori Conſuli, o achadeſſe per lo avenire èſſare condennato per qualunque cauſa in qualunque somma di denari, non ſi sarà appellato da detta condennatione, overo non havarà chieſta et obtenuta gratia dal Consèglio di tale condennatione infra li tempi ordinati in li statuti che parlano della appelatione, et nello statuto della terza Deſtintione sotto la rubrica: ***Infra quanto tempo se habbino a pagare le pene.*** [a] non se li poſſi dette condennationi sbattere o diminuire, o di quella farne alcuna gratia per li Conſuli o per lo Consèglio per alcuno modo; ma paſſati detti tempi et termini, se intenda detta condennatione èſſare passata in coſa iudicata, et sia de fatto gravato a quella pagare con effetto, omgni appellatione ceſſante, in havere et in perſona.

Et se achadrà per tali condennationi tôrſi de' beni di qualumque fuſſe condennato, faccinſi detti beni così tolti per tenuta véndare et subbaſtare et al più obferente concèdare per la corte de' signori Conſuli; fatto però prima a detto debitore condennato et gravato comandamento, prima delli otto dì et poi delli due dì; quali termini paſſati, et detto conden-

a) Veggaſi a pag. 68, dove è scritto, *le condennationi*, non *le pene*.

nato non pagante, sieno tenuti detti signori Confuli tale tenuta per uno de' meffi di loro corte fare véndare et subbaftare, et al più obferente concedere come di sopra.

V.

Che le tele non fi riempino d' altra matera [a] *che seta.*

Item statuirno et ordinorno, che per lo avenire non sia alcuno mercante, maeftro, compagno, fattore o garzone, che ardifca o vero profumi per alcuno modo riempire alcuna tela di velluti, rafi o damafchini, di filifello, accia o refe o d' altra materia; ma sieno tenuti et obligati dette tele riempirle di seta, sotto pena di soldi quaranta per qualunque braccio di drappo fi n' empirà d' altra materia che seta, da doverne èffare condennato lo mercante che tale tela faceffe fare o tèxare; et a detto texitore sotto pena di soldi vinti per qualunque braccio riempirà d' altra materia che seta. [b]

a) Così nel Tefto.

b) Nella compilazione del 1550 quefto cap. fi legge a c. 9 della prima Diftinzione, formulato così: « Sia prohibito in tutto a li merchanti et lavoranti méttare o riempire damafchi, taffetà o rafi di trame crude, sotto pena al mercante di lire tre per braccio, et al lavorante soldi vinti, da pagarfi de fatto. Nè anco poffino in alcun modo ricuoprire alcuna tela di velluti o d' altro drappo, di filufello, accia, refe o altra materia. »

VI.

Che li Consuli o Camarlengo non possino convenire o èssare convenuti. a)

Item statuirno et ordinorno, che non sia lecito ad alcuno de' signori Consuli o Camarlengo, durante lo loro semestrale officio del consulato o camarlengatico, convenire alcuno suo debitore dinanti al loro officio del consulato o camarlengatico. Et e converso detti signori Consuli et Camarlengo, durante detto loro semestrale officio, non possino èssare convenuti dinanti a detto tribunale loro del consolato o camarlengatico per alcuno modo.

VII.

Che li pettini delle tele sieno longhi un braccio.

Item statuirno et ordinorno, che per lo avenire non sia lecito ad alcuno texitore méttare in lavoro di velluti, rasi o damaschini, alcuno pettine quale non fusse almeno longo un braccio, netto di cordoni, sotto pena di lire cinque di denari per qualunque peza di drappo sarà contrafatto. b)

a) Nel 1520, come vedremo, questa disposizione fu annullata.

b) Segue l'approvazione di questi sette capitoli, per parte de' signori Priori e degli altri Officiali del Comune, data a' dì 26 aprile 1514, e riportata nel Cod. per mano del notaio Donato del fu Iacopo Corti.

(1516)

In Dei nomine, amen.

Dinanzi da voi magnifici et excelsi Signori, Gonfalonieri Maestri, et Conseglieri del magnifico Capitano, et Regolatori.

Exponsi con debite reverentie per parte della Università et Arte della Seta della vostra città, come detta Università meritò obtenere gratia dalli magnifici Officiali di Balìa di posser fare, ordinare et stabilire statuti et leggi a bene et utile di decta Università, da aprovarsi per vostre magnifiche Signorie et Ordini [a] soprascripti, come delle predecte cose appare per solemne deliberatione del predecto Collegio di Balìa, di mano di sere Antonio Vitelli notaro di detto Collegio; unde decta Università per li suoi opportuni Consègli per virtù di decta autorità à per solenne deliberatione data auctorità, potestà et balìa a Bernardino di Philippo Francesconi et Francesco di Allixandro Sozini, di possere fare leggi et statuti a bene et utile di decta Università, da aprovarsi per V. S., come di decta auctorità concessa alli prenominati appare di mano di sere Girolimo Octaviani notaro di decta Università.

Per la qual cosa decti spectabilissimi mercatanti statutarij predecti, vigilanti et intenti al bene èssare di detta Università, hanno facti, ordinati et stabiliti li statuti et reformationi infrascripte, quali doman-

a) Così in Siena usavasi dire in luogo di, Magistrati od Officiali.

dano di gratia da V. M. S. approvarsi per Statuti di decta Università.

Et prima:

I.

Acteso che nelle misure et pesi quali si hanno et tengano li mercatanti di decta Università si potrebbe comméttare inganno et fraude; deliberorno ordinare, statuire et reformare, che tucti li mercanti, conferenti et sottoposti di detta Università debbino et sieno tenuti et ubligati havere et tenere le bilancie et pesi et misure con questo ordine, cioè:

Che tucti li mercanti, conferenti et sottoposti di detta Università sieno tenuti et ubligati in futuro in perpetuo, ogni anno del mese di gennaro, infra li primi quindici dì di decto mese, fare marcare da chi sarà deputato per li signori Consuli tucte le loro bilancie et doppie, pesi et misure, sotto pena di soldi quaranta per qualunque paro di bilancie, peso o misura non si marcasse a decto tempo; della qual pena la quarta parte sia dello accusatore, et la metà di decta Università, et l' altra quarta parte sia del Notaro di quella.

II.

Item statuirno et ordinorno, che li Consuli quali per li tempi resedranno del mese di gennaro, sieno tenuti et ubligati elèggiare uno marcatore et agiustatore delle bilancie et pesi di decti mercatan-

ti, conferenti et sottoposti; lo quale marcatore sia della Arte delli aurefici della vostra ciptà, et duri lo ufficio di tale marcatore per uno anno.

III.

Item, ch' e' decti mercatanti, conferenti et sottoposti sieno tenuti et ubligati pagare per marcatura [a] di decte bilancie et pesi li denari infrascripti; delli quali la metà sia del decto orafo marcatore et agiustatore predecto, et lo quarto del Notaro, et lo altro quarto de' messi di decta corte. Et li denari delle agiustature siano di decto marcatore. Et che le canne et bracci si debbino marcare per li messi di decta Università alla residentia de' signori Consuli; et li denari di decta marcatura, bracci et canne sieno la metià del Notaro di decta Università, et la metià delli messi di detta corte.

Per ogni paro di bilancie .	L. — sol. 2.
Per ogni doppia . . .	L. — sol. 1.
Per ogni aiustatura [b] si farà	L. — sol. — d. 8.
Per ogni meza canna . .	L. — sol. 1.
Per ogni braccio . .	L. — sol. — d. 8.

IIII.

Item, acteso che molte persone con fraude et inganno de' mercatanti di decta Università spesse volte tramandano, et qualche volta si ritengono delle

a) Nel Testo, ma per errore, *mercatura*.

b) Il Cod. del 1550, che questi tre cap. riporta in fine alla prima Distinzione, dice, *aggiustatura*.

sete a loro date et fidate a trarre, incannare et adoppiare, et fare altre manifacture; il che non procede senza grandiſſimo danno del mercante, padrone di decta seta, et in danno et vergogna di tucta la Univerſità; statuirno et ordinorno, che alli mercatanti di decta Univerſità sia lecito et quelli poſſino ricognoſcere le loro sete proprie exiſtenti appreſſo di qualunque perſona, di qualunche stato, grado, sexo o condetione se sia, pagando però prima tucti li denari montaſſe la manifattura di tale seta così tramandata o ritenuta; et che decte sete non ſi poſſino ritenere per alcuna perſona per altro contio che per le manifacture di quelle, se già non ſi riteneſſe per integina o sequeſtro fuſſe facto di quelle, o per altra iuridica cauſa. Et quelle tale perſone che decte sete haveſſe in mano o teneſſe per altra cauſa, a quelle reſtituire [a] realmente et perſonalmente, ad arbitrio de' signori Conſuli.

Et se alcuno de' sottopoſti et conferenti sarà tanto temerario et inſolente, che ardirà di comprare sete di alcuna sorte da alcuna perſona che non fuſſe vero padrone di quelle, caſchi in quella pena che parrà alli signori Conſuli iuſta, per infino alla somma di soldi XX per oncia; et nondimeno tale seta così comprata da l'el non vero patrone, sia conſtrecto a quella reſtituire al vero padrone, trovandoſi; et non trovandoſi, se applichi alla Univerſità della Seta.

a) È sottinteſo, *debba* o *debbano*.

V.

Item, allo statuto della prima Diſtintione, sotto la rubrica — *Della vacatione de' Conſuli et Kamarlengo* — a), agiongiamo a quelle parole, cioè: « overo se per qualche dì fuſſe occupato per qualche cauſa, sia tenuto fare approvare alli altri due Conſuli uno subſtituto a loro beneplacito; » addendo a decto statuto: — Statuirno et ordinorno che i' nelli predecti caſi per li signori Cònſuli non ſi poſſa aprovare alcuno in luogo di alcuno Conſule, che non sia con effecto maeſtro, aprovato et compagno a qualche buttiga dell' Arte maggiore, o exercitante o no. —

VI.

Item, se accadeſſe al tempo ſi fa la tracta de' signori Conſuli, trarſi alcuno quale al detto tempo non fuſſe effectualmente compagno a qualche buttiga dell' Arte majore, o exercente o no; quel tale così tracto se intendi havere vacatione, et sia meſſo nel boſſolo delli Sciolti b), nè poſſi al decto ufficio del conſulato èſſare extracto, se non è effectualmente compagno di qualche buctiga dell' Arte maggiore, o exercitante o no, come di sopra.

a) È il cap. quarto, in queſto a pag. 10.

b) Si appellavano così quei cittadini, i cui nomi per una ragione o l'altra non potevano eſſer meſſi nel boſſolo, donde ſi eſtraevano gli Officiali.

VII.

Item, actefo che molte pòvare perfone delle tractrici, incannatrici et addopiatrici speffe volte fi vanno a lamentare a li signori Confuli, che non sònno pagate delle loro manifacture, nè del filatoiaio, nè del mercante padrone di tal seta, il che torna in danno di tale pòvare perfone; statuirno et ordinorno, che se alcuna perfona farà fede alli signori Confuli havere tracto, incannato o adoppiato sete di qualunche sorte ad alcuno de' sottopofti, conferenti o filatoiai, et di non èffare stato pagato di tale manifactura nè da decto mercante, nè del filatoiaio, sieno tenuti et ubligati li signori Confuli *summarie et de facto* conftrégnare lo mercante patrone di decte sete così tracte, incannate o adoppiate a pagare con effecto a decta tale perfona tucto quello montarà tale manifactura. [a]

(1520)

Dinanzi da Voi magnifici et excelfi signori, signori Priori Governatori et Capitano di Populo, spectabiliffimi Gonfalonieri Maeftri, et Configlieri del magnifico Capitano, et spectabili Regolatori Statutarii, [b] et voftro digniffimo Consiftorio et audientia.

Exponfi con filiale sicurtà et con debita riverentia per parte della Univerfità et Arte della Seta

[a] Quefte addizioni allo Statuto furono approvate dai Priori e dagli altri Officiali del Comune sotto dì 27 agofto 1516, a rogito di ser Antonio Campana, notaio del Conciftoro.

[b] Per errore il Cod. legge, *statuarii*.

della vostra città, come quella meritò obtenere gratia dalli magnifici Officiali di Balìa di possere fare leggi et statuti a bene et utile di decta Università, da doversi aprovare per V. M. S. et Ordini predicti, come ne adpare solemne deliberatione di decti magnifici Officiali di Balìa di mano di sere Antonio Vitelli notaro publico senese, et già notaro di decto Collegio; et essendo per li opportuni Consègli di detta Università data piena auctorità, potestà et balìa a Francesco di Carlo Ptolomei et Antonio di Missere Allixandro Petrucci di possere fare leggi et statuti, come della auctorità concessa a detti Francesco et Antonio appare di mano di sere Niccolò di Pietro dal Monte, notaro di decta Università;

Per la qual cosa decti Francesco Ptolomei et Antonio Petrucci, intenti et vigilanti al bene èssare di decta Università, hanno correcti, fatti et ordinati li infrascripti statuti, quali domandano di gratia per V. M. S. et Ordini approvarsi per statuti di decta Università. Et prima:

I.

Correggendo lo statuto posto in la prima Distintione sotto la rubrica: — *Del modo del fare il bossolo;* — a) in la parte dove dice: « che si debbi imbossolare sei pallocte per sei officii, cioè per tre anni; » statuirno et ordinorno, che per lo advenire decto bossolo si facci per anni quattro, dovendosi imbossolare octo ballocte per octo officii, cioè per quattro anni; et in fare decto bossolo, et in le altre parti

a) È il cap. terzo, a pag. 8.

di decto statuto si obſervi lo ordine et modo dato da decto statuto.

II.

Item, correggendo lo statuto poſto in la prima Diſtintione sotto la rubrica: — *Della vacatione de' Conſuli et Camarlengo* — [a], in quella parte ove dice: « che in caſo che alcuno de'signori Conſuli fuſſe occupato, sia tenuto fare aprovare uno altro in suo subſtituto alli altri due Conſuli a loro beneplacito; » statuirno et ordinorno in decto caſo, che tale subſtituto non poſſi èſſare approvato per decti Conſuli, ma debbi approvarſi in lo Consèglio di decta Univerſità. Et che per decto subſtituto non ſi poſſi mandare a partito alcuno, se non di quelli che sònno per boſſolo riſeduti al decto officio del conſulato; altrimenti facendoſi, tale subſtitutione non vaglia nè tenga per alcuno modo.

III.

Item, atteſo lo statuto poſto in lo volume delli Statuti sotto la rubrica: — *Che li signori Conſuli et Camarlengo non poſſino convenire nè èſſare convenuti* — [b], poſſere tornare in danno delli manifactori di decta Univerſità, et per conſeguente iniuſto, come hanno per experientia viſto; statuirno et ordinorno, che decto statuto s' intendi al tucto caſſo, et quello per lo advenire non ſi obſervi più per alcuno modo.

a) È il cap. quarto, a pag. 10.
b) È il cap. seſto delle *Addizioni* del 1514, pag. 82.

IIII.

Item, acciocchè nella vostra ciptà si habbino a fare velluti buoni et recipienti, statuirno et ordinorno, che per lo advenire li mercanti et maestri di decta Università sieno tenuti et ubligati fare li velluti di sexanta portate. Et che per lo advenire non si possi fare ordire o tèssare alcuna peza di velluti di meno che sexanta portate, sotto pena di lire XXV di denari al mercante che contrafarà, et allo orditore che ordirà, sotto pena di lire cinque, et al tessitore, sotto pena di lire quindici di denari, da pagarsi per quello o quelli che contrafaranno, in quelli modi et infra lo tempo et sotto quelle pene che si contengano in li Statuti di decta Università.

V.

Item statuirno et ordinorno, che tucti li Camarlenghi, quali per li tempi saranno in detta Università, oltra el salario et altri loro soliti emolumenti debbino havere da decta Università lire dodici di denari più per Camarlengo. Con questo inteso, che decti Camarlenghi che per li tempi saranno, sieno tenuti et ubligati corrire [a] el contio delli filatoiai, et scrivarli debitori, et così corrire tucte le scripture occoriranno al suo tempo a' libri di decta Università. Et così sieno ubbligati riscuotare tucti li denari da quelli, quali per qualunque causa si vogli fussero debitori di decta Uni-

a) Cioè, Correre, o, come oggi direbbesi, Scorrere, Rivedere.

versità, et fussero liquidi debitori et non falliti; et similmente sieno tenuti riscuotare tucte le entrate di decta Università. Et in caso che alcuno de' decti Camarlenghi non corrisse tucte le scripture, et non riscotesse decti crediti et intrate, come di sopra, sieno tenuti li signori Consuli che a quello tempo risedaranno, avanti alla fine del loro officio per octo giorni, sotto pena di lire tre per uno da doverne èssare sindacati per li sindaci et riveditori delle ragioni del Camarlengo, fare che decto Camarlengo si mecta a entrata tucto quello che non fusse riscosso delle entrate et debitori predecti. Et caso che decto Camarlengo non si mecti a entrata decti denari, come di sopra, non debbi havere da decta Università le sopra decte lire dodici se li danno di più, come di sopra. [a]

(1527-28)

Dinanti da voi magnifici et excelsi Signori, Capitano di Popolo et sp.[mi] Gonfalonieri Maestri, et nostro amplissimo Consistorio, narrano con quella debita reverentia che si può maggiore alle S. V. M. li fidelissimi et buoni figliuoli di quelle, merchanti della Università dell' Arte della Seta, come ab antiquo già sònno molti anni in modo tale che la me-

[a] I Priori del Comune, convocati in Concistoro con gli Ordini della città, approvarono queste riforme e correzioni sotto dì 12 dicembre 1520, come appare per rogito di ser Mariano de' Benucci, notaio del detto Concistoro.

moria delli homini non è in contrario, sempre sònno stati soliti metter seta di qualunche sorte nella città loro, et di quella trarre drappi senza alcuno pagamento di cabella o graveza alcuna; et questo li è stato sempre concesso et tollerato, acciò che più facilmente si possa tale arte exercitare; cognoscendo quella essere di grande utilità et honore non piccolo della città; desiderando sopra di ciò tollere ogni dubbio per fuggire le liti di qualunche li volesse molestare in contrario; humilmente ricorgano alle benignissime S. V. M., quelle supplicando che per li loro gratiosi et opportuni Consègli si degnino deliberare, et deliberando chiarire, la Università dell' Arte della Seta potere mettere nella città seta di qualunche sorte, et trarre drappi di ogni sorte, senza pagamento di cabella o graveza alcuna, liberamente; il che obtenendo come sperano da le S. V. excelse, se lo reputaranno in gratia singolare da quelle, et le medesime lo Altissimo feliciti. a)

(1534)

Dinanti da voi magnifici et excelsi Signori, Capitano di popolo ec. Li vostri buoni figliuoli et servitori, li Consuli et Università de l' Arte de la Seta de la vostra magnifica città expongano dinanti a vostre excelse Signorie, come l' Arte et Università loro hebbeno già dal vostro magnifico Comune autori-

a) Il Consiglio Generale della Campana approvò questa petizione nell' adunanza degli 11 febbraio 1427, secondo lo stile senese.

tà et licentia di potere véndare viletti di qualunque sorte di seta et di bambagia ne la città, contado et dominio di Siena; et anchora che pocha utilità ne venisse a la sopradecta Università, nientedimeno per lo honore et per obviare a più disordini et danni, quali epsa Università e cittadini universalmente possevano patire, questo véndare de li vilecti lo' era assai grato. Sònno dipoi molti anni, o per la malignità de' tempi o vero per potentia de' cittadini, li quali pensando più a li particolari commodi loro, che al mantenimento della decta Università et comune bene, con poca utilità pubblica sònno stati privati di decta autorità, et ad altri è stato concesso il véndare detti veli, in graveza et danno loro proprio et de li altri cittadini et sùbditi; pertanto li decti Consuli et Università, atteso che l' Arte della Seta, come membro molto utile e honorevole, è stato sempre dalle excelse V. S. et vostro Publico [a] privilegiato, così al presente a quelle supplicano, lo' piacci fare per li loro opportuni Consègli provedere et deliberare, che a la detta Università de la Seta sia restituita et di novo concessa autorità et licentia di posser véndare li detti veli di seta e di bambagia nella città et dominio vostro, salvo però le fedi publice date, le quali per la presente petitione in modo alcuno non si maculino; ma doppo le fedi sopradette s' intendi la loro petitione e gratia havere luogo. La qual cosa obtenendosi, sì come sperano, si reputaranno a perpetuo obligo, et lo connumeraranno

a) Cioè, dal vostro Comune. Comincia appunto in questi tempi a trovarsi usata la parola *Publico* con tale significato. In Siena rimase fino al secolo nostro la *Stamperia del Pubblico*.

infra li altri beneficii dati et concessi a la loro Arte et Università da vostre excelse Signorie e suo magnifico Publico; che nostro Signore Dio et sua immaculata Madre sempre vergine Maria nostra padrona li conservi in felicità e stato. [a]

(1538)

In nomine sanctissime ac individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

Dinanzi da voi illustrissimi et excelsi signori, signori Priori Governatori del Comune, Capitano di Populo, spectabilissimi Gonfalonieri Maestri, Consiglieri del magnifico Capitano, et spectabilissimi Regulatori, et vostro dignissimo Consistorio et audientia.

Exponsi con filiale securità et debita reverentia per parte de l'Università et Arte della Seta della vostra città, come quella di già meritò havere et ottenere gratia da li M. S. Officiali di Balìa di posser far leggi et statuti ad bene et utile di decta Università, da dorversi però aprovare per Vostre Illme. Signorie et Ordini predicti, come ne appare publica deliberatione di mano di ser Antonio Vitelli, alhora notaro di lor Collegio. Et perchè per li opportuni Consègli di decta

a) Fu approvata tale petizione il 28 giugno 1534, con questo bensì che nelle fiere e nei mercati, sì della città che del contado, fosse lecito a qualunque cittadino senese di vendere i detti veli o veletti di bambagia o di seta.

Università è stata data ampla authorità a li providi Giovanni Tinelli, Benedecto Nini et Anselmo Simoni di posser corrèggiare, agiógnare et diminuire a li sopra descripti Statuti, et etiam farne di nuovo, come di tale authorità ne appare a le reformagioni d' epsa Università, di mano ser Luca Salvini notaro di decta Università; però li prefati hanno facto, aggionto et correcto come qui di sotto:

I.

In prima, per èssar li vilecti membro dell' Arte della Seta, providdero et ordinorno, che non sia alcuna persona di qualsivogli stato, grado o conditione si sia, che devi o possi per alcun modo o sotto alcun quesito colore vendere o far vendere per la città di Siena vilecti tanto di seta quanto di bambagia, si prima non è sottoposto, ammaestrato, approvato et descripto ne l' Università et Arte de la Seta. Et nissuno devi o possi per alcun modo o sotto alcuno quesito colore andare vendendo per la città, contado, dominio o iurisdictione di Siena, veli tanto di seta quanto di bambagia, o altre cose a decti veli spectanti, senza expressa licentia o decreto delli signori Consuli, excepto che a li merchati publici, sotto pena di pèrdare tali veli et robbe, et di lire vinticinque di danari, da applicarsi el quarto al magnifico Comune di Siena, el quarto a l' accusatore palese o secreto, el quarto a l' executore, et il quarto a la decta Università; salve però le fedi di già date.

Approvato fu il soprascripto statuto e capitolo per li illmi. Signori, Capitano, Gonfalonieri, Consiglieri et Regolatori, con questo che per li decti setaiuoli non si possi véndare decto membro de' veli, nè dar licentia ad altri che li porti vendendo per la città o dominio; ma lor medesimi li debbin véndare a le buttighe loro, secondo la deliberatione soprascripta del Consèglio del Populo.

II.

Atteso le donne che tractano seta, spesse volte defraudarne [a] et non rèndare el debito a li merchanti, et per questo nascere molti inconvenienti, et essi non pòssarsi vetare, per non pòssare personalmente èssare capturate; ad causa che più facilmente se lo' possi dicte sete fidare, statuirno et ordinorno, che per lo advenire li mariti, et quelli sotto la custodia de li quali stanno le donne, che pigliaranno alcuna sorte di seta ad incannare, trarre o adoppiare, sieno et èssare s'intendino principalmente obligati a la integra restitutione di decta seta.

Fu approvato il soprascripto statuto, con questo che prima si significhi a li homini per publico bando, over per altro modo, sì come li Consuli giudicaranno meglio convenirsi.

a) Così nel Testo; e si sente la cattiva versione dal latino.

III.

Vista la confusione che spesse volte occorre ne li Consègli di decta Università, et tutto procèdare per intervenirci quelli che non molto sònno ad essa affectionati; unde per obviare a tali inconvenienti statuirno, che per lo advenire non devino nè possino intervenire a li decti Consègli si non quelli che sònno amaestrati ne l'Arte maggiore, et etiam li maestri che fanno far drappi, et non altri. Possino nondimeno li signori Consuli in supplemento, et non altrimenti, farci intervenire de li maestri de l'Arte minore.

IIII.

Aggiognendo li Statutarii predicti a lo statuto de l'officio del Camarlengo, providdero, che per lo advenire qualunche sarà tracto o electo in Camarlengo di decta Università, in principio del suo officio et in la prima raddunata delli signori Consuli, sia tenuto et obbligato dare idonea promissa, sottoposta a decta Università, da approvarsi per epsi et per lo Notario, da descriversi nel bastardello di lor corte, di exercitare el suo officio bene et diligentemente et sicondo l'ordine delli Statuti, et di rèndar bon conto et satisfar tutto quello che per causa di decto suo officio dovesse a decta Università infra 'l tempo da li Statuti provisto. Et si in ciò sarà negligente, sia ipso iure privo di decto suo ufficio, et li signori Consuli nel primo Consèglio faccino elèggiare un altro, qual similmente devi dar

promiſſa, come di sopra, almeno infra giorni tre dal dì de la sua electione. Et ſi in ciò li signori Conſuli fuſſeno negligenti, ſieno ipſo facto privi del lor salario.

V.

Acciò che il Consèglio dell' appellatione più facilmente ſi raduni, et le cauſe più maturamente ſi diſchutino, aggiognendo a lo statuto de le appelationi providdero li statutarii preſcripti, che da hora innanzi qualunche vorrà appellare da alcuna sententia data da li signori Conſuli, ſi la cauſa sarà di lire centocinquanta o la valuta, o da inde in giù, sia tenuto, avanti interponga tale appellatione, depoſitare appreſſo del Camarlengo di decta Univerſità lire sei di denari. Et se sarà da lire centocinquanta in su, o la valuta, sia tenuto depoſitare lire nove di denari. Et non depoſitando come di sopra, tale appellatione sia nulla; quali denari ſi diſtribuiſchino per rata infra li conseglieri di tale appellatione.

VI.

Et di più aggiognendo al medeſimo statuto providdero, che qualunche sarà tracto del Consèglio dell' appellatione, et citato perſonalmente, et non verrà, non havendo però iuſta cauſa, da approvarſi per li signori Conſuli, incorgha de facto in pena di lire dieci di denari da déſcrivarſi subbito in una tavolella a ciò deputata; et fino a tanto non le harà effectualmente pagate, non sia udito nè in-

teſo in qual ſi vogli suo' cauſa civile, tanto activa quanto paſſiva; pena a li signori Conſuli, se a ciò contrafaranno, di periuro et di lire dieci di denari per ciaſchuno, da ritenerſi per il Camarlengo del lor salario, et applicarſi a la decta Univerſità.

VII.

Correggendo et aggiognendo a lo statuto delle speſe da farſi per li signori Conſuli statuirno, che per lo avenire li signori Conſuli et lor Camarlengo non devino nè poſſino spendere, oltra le speſe minute da lo Statuto ordinate, per ciaſcuno semeſtre più di lire quarantacinque di denari per qualſivogli cauſa o modo, senza expreſſa deliberatione del Consèglio, sotto pena del doppio et di privatione perpetua, et ne devino stare a sindicato per li sindici ordinati.

VIII.

Item correggendo et agiognendo a lo statuto de le taſſe de le sententie, acciò che li signori Conſuli non fatichino invano, providdero, che lo Notario non devi nè poſſi mettere avanti a li signori Consuli alcuna cauſa ordinaria, della quale per forma de li Statuti se haveſſe da pagar taſſa, se prima non harà fede dal Camarlengo che sia depoſitata; pena al Notario del doppio, da ritenerſi del suo salario.

VIIII.

Visto lo emolumento ne resulta a l' Università nostra del marchare le tele, acciò che fraude non si commetta, providdero, che qualunche tela sarà trovata senza marcho atacchato, anchor che si trovasse scripta al libro del Camarlengo, el tessitore d' epsa ipso facto sia incorso ne la pena da lo Statuto ordinata, da pagarsi come in epso si contiene; se già tal tessitore non harà facto prima sia trovata schusa a li signori Consuli, et per epsi per legittima sarà approvata. a)

X.

Item, acciò che più honorevolmente si facci la tracta delli signori Consuli, statuirno et ordinorno, che quella si facci ogn' anno la prima domenica di dicembre et di giugnio, et che al suono della campana pubblica almeno uno maestro per buttiga dell' Arte maggiore si raduni nella solita residentia, et epsi con li signori Consuli collegialmente vadino in una chiesa, dove parrà a li decti signori Consuli, ad udire la messa de lo Spirito sancto; et quella finita, ritornino collegialmente in decta residentia, dove servate le debite cerimonie, si facci la tracta del nuovo consulato; pena a ciaschuno maestro, se in ciò fusse negligente, lire dieci di denari da déscrivarsi di commissione delli signori Consuli subbito in la medesima tavolella dell' appellatione; et per

a) Intendasi, se il tessitore non si sarà prima scusato legittimamente appresso i Consuli dell' Arte.

fino a tanto non harà effectualmente pagato, s' intendi éſſar privo di qualſivogli officio di decta Univerſità, se già non haveſſe legittima schuſa, per li signori Conſuli da approvarſi.

XI.

Item, agiognendo a lo statuto de l' offitio et salario del Notario, statuirno, che il Notario di decta Univerſità habbi et devi havere per suo ordinato salario lire dieci di denari per ciaſcheduno meſe.

XII.

Item, che li due meſſi di decta Univerſità habbino et devino havere per lor salario lire cinque di denari per ciaſchuno meſe et ciaſchuno di loro.

XIII.

Item, che lo scriptore di decta Univerſità, acciò che con la dovuta diligentia curi le scripture, providdero, che habbi et devi havere da decta Univerſità per suo' mercè et salario et per qualſivogli altra cauſa, in tutto per ciaſchuno anno lire dodici di denari, et non più.

XIIII.

Item, atteſo che per l' abſentia et altre cauſe qualchuno de li signori Conſuli speſſo non riſiede, et è neceſſario subſtituire altri in loco suo; provid-

dero, che li subſtituti per rata di tempo participino et participare devino de li salari, et che per lo Notario ſi devi tenere conto delli sederi [a] delli subſtituti, et far decreto al Camarlengo che paghi per rata senza altra deliberatione da farſi.

XV.

Item, correggendo et aggiognendo a lo statuto del diſtribuire le condennagioni, atteſo el Camarlengo non intervenire ad alcuna condennagione, che per lo advenire epſo non ne participi, ma ſi diſtribuiſchino per rata infra li signori Consuli et lo Notario, quarto quarto. [b]

a) Cioè, del numero delle volte che avran seduto i ſoſtituti.

b) Tutte queſte addizioni furono approvate dal Conciſtoro de' signori Priori li 20 febbraio 1538 (st. sen.), come da rogito di ser Sigiſmondo Trecerchi.

CAPITOLI AGGIUNTI ALLO STATUTO
ricompilato nel 1550.

(Distinzione Prima, Cap. 33, 34, 35)

I.

Li taffettà non si lavorino con pettini che non sian di longhezza.

Non sia alcuna persona che ardisca lavorar taffettà sciempi e mezi doppi con pettini che non siano di longheza di braccia uno et due terzi, netti di cordoni, sotto pena a li maestri soldi vinti per braccio, et al lavorante soldi dieci. Et l' ermisini non si faccino di manco che di portate novanta, sotto la detta pena; nè anco si possi fare ordire o tèssare alcuna peza di velluto di meno di sessanta portate, sotto le dette pene.

II.

Prezzo de le manifatture a li filatoiai e a le maestre.

Ali filatoiari et maestre si paghi le fatture loro come da basso. Li filatoiai non possino havere più che soldi dieci per libra che filarano. Le mae-

stre per loro fattura siano sodisfatte come ſi dirà.

Seta de la Piana, a ragione di soldi vinticinque per libra.

Seta vigentina e d' Abruzi, a ragione di soldi sedici per libra.

Sete Val di Nievoli e noſtrane d' ogni sorte, da soldi sedici fino vinticinque per libra, e dentro al detto prezo, secondo il lavoro e le sete, non paſſando soldi vinticinque, come parrà a li mercanti eſſere ragionevole.

E se alcuno contrafarà, uſcendo de' sopradetti prezi, caſchi in pena d' uno fiorino, da pagarſi in fatto; et ognuno ne poſſi eſſere accuſatore, guadagnandone il quarto.

III.

Rocchetti ſi marchino, li stracci ſi vendino;
non ſi facci reti da chi lavora seta,
nè ſi vendi sete ténte da chi non tien buttiga.

Ciaſcuno che eſercitarà il filatoiaio de la seta debbi et sia tenuto tenere a conto et a numero i suoi rocchetti marchati del suo segno; et sian tenuti nel dare a le maeſtre sete ne li rocchetti, darli così marchati a numero et a peſo, e parimente riceverli; et le sete che haveràno date, e lo' saranno da le maeſtre reſtituite con cali ingordi, volendoſene detti filatoiai querelare, devino fra quindici dì dal dì de la reſtitutione d' eſſe, far citare la detta maeſtra dinnanzi a li signori Conſuli, et fra 'l detto tempo

devino havere domandato quanto pretendano; et paſſato il tempo dettò et non havendo domandato, tal caſo vadi a perdita del detto filatoiaio.

Item, che li filatoiai siano tenuti tenere fedele e leale conto, maeſtra per maeſtra separatamente, di tutti li stracci di qualſia sorte che riceveranno da eſſe, et li medeſimi reſtituire al mercante padrone de la seta; et debino anco tener conto de le sete che dànno a trarre, nominandoci il nome del padrone de le sete, con obbligo di moſtrare tali conti a volontà del mercante.

Item, che li filatoiai, maeſtre et altri che maneggiaranno sete de' mercanti, non poſſino tali stracci nè altra seta véndare in alcun modo, nè sotto alcun queſito colore dare, sotto pena di lire dieci per lira di straccio et seta, et de la reſtitutione de la coſa venduta.

Item, che li filatoiai siano tenuti filar le sete nel modo et perfettione che ſi filavano anticamente, sotto pena di lire dieci di denari per lira di seta.

Item, che niſſuno filatoiaio poſſi nè debbi ricevere da alcuna maeſtra pagamento alcuno di cali o stracci senza saputa del padrone de le sete; e pigliando pagamento alcuno, siano obbligati scemarlo in pie' de la partita de la maeſtra, dove è deſcritta la seta, de la quale detta maeſtra paga el calo, sotto pena di lire dieci per ciaſcuna volta che contra faceſſe.

Item, che tutte le maeſtre che maneggiano e lavorano sete a li mercanti, non poſſino nè devino fare nè lavorare reti nè collaretti di niſſuna sorte, senza espreſſa licentia de' padroni de le sete; et dando loro licentia, devino farſene far politia dal

ministratore de le buttighe; et contrafaciendo siano privi dell' Arte, e caschino in pena di soldi dieci per oncia di seta che lavorassero.

Item, che chi non tiene buttiga aperta, et anco le maestre tanto religiose quanto secolari della città di Siena, non possino nè devino comprare o véndare seta di nissuna sorte a minuto, senza espressa licentia de li signori Consuli dell' Arte de la Seta, eccetto però che da' setaiuoli e sottoposti che tenghino buttiga aperta, sotto pena di soldi vinti per oncia di seta, et perdita de la seta; et sia anco prohibito a' filatoiai et tentori di lavorare a chi non tiene buttiga aperta.

Item, che tutti li tessitori e tessitrici di pannilini o altri, non sottoposti all' Arte de la Seta, non possino nè devino tessere buratti o altre tele che vi vadi seta, senza licentia de' signori Consuli dell' Arte de la Seta, e che non sia bollata con licentia loro dal Camarlengo di detta Arte, pagandosi soldi cinque per bollatura al detto Camarlengo; non potendosi per detti signori Consuli dar loro licentia, se prima non havranno vera et chiara notitia donde habbino havuta e comprata la seta. E contrafacendosi, si perdino la seta i padroni d' esse, e di più caschino in pena il padrone et il tessitore di lire vinticinque per tela per ciascuna volta.

I.

Le tenute prese si vendino, passato 'l mese.

Qualunche tenuta presa de' beni mobili per gravamento de' signori Consoli o Camarlengo, passato il mese fatto il comandamento al reo, che infra due dì l' habbi riscossa; et se sarà de' beni immobili, passati due mesi dal dì de la presa tenuta, fatto il comandamento de li otto dì, et poi di due al reo; [a] li quali passati, li signori Consoli sieno tenuti et obligati concedere all' attore li bandimenti, et si bandischino et relassino per il messo de la corte a la porta de la residentia di detta Università. Et se la tenuta non passassi lire vinticinque, passati li otto dì, fatto il comandamento de' due, si concedi come sopra di essa li bandimenti.

II.

De le pigioni, passati li XV dì, che si facci il gravamento.

Se alcuno fusse creditore d' alcuno sottoposto per causa di pigione di case, bottighe o magazini,

a) Costrutto vizioso; ma tuttavia è facile intendere, che chi per effetto di gravamento aveva preso il possesso (*tenuta*) di beni mobili del suo debitore, doveva dopo un mese metterli in vendita, e sc di immo-

fattoli [a] fare in perſona o a la caſa comandamento, che sodisfacci fra quindici dì; quali paſſati, fattoli il comandamento de' due dì, et pagate le solite taſſe et decime, li signori Conſoli siano tenuti concedere all' attore il gravamento di quello che giustamente conoſceranno eſſere creditore. [b]

(DISTINZIONE TERZA, cap. 21 e 22)

I.

De la pena di chi compraſſe drappi o sete furate.

Se alcuna perſona scientemente comprarà alcuna quantità di seta o drappo da chi non fuſſe vero padrone, oltre all' eſſere tenuto a reſtituire tal coſa furata senza premio alcuno, li signori Conſoli lo poſſino condennare in quella pena pecuniaria che a loro parrà, sino la somma di lire cinquanta. Et quel tale che haveſſe furato, lo poſſino condennare secondo lo statuto sotto la rubrica: — *De la pena di quello che commetterà furto o rapina.* [c] — Et se alcuna perſona ignorantemente et *bona fide* comprarà alcuna quantità di drappi o sete da chi non fuſſe vero padrone, solo sia tenuto senza premio alcuno reſtituire detti drappi o sete al vero padrone. Et il

bili, dopo due meſi; fatto innanzi precetto al debitore steſſo o di due o di otto giorni, a seconda dei caſi.

a) Emendato il Teſto che qui legge, *fattolo.*

b) Anche in queſto periodo la grammatica non corre bene; ma può chiunque, leggendo, correggere.

c) È il cap. venti della terza Diſtinzione, pag. 66.

presente statuto habbi luogo contra qualunche persona di qualunche stato o conditione, conferente, sottoposto o no; nè tali cause di sete o drappi possino o si devino per altro magistrato cognoscersi o terminarsi, se non da li signori Consoli; et tutto quello che per altro magistrato o giudice si facesse, s' intende et sia nullo, come se fatto non fusse.

II.

De la pena de' tessitori che tagliasseno o guastasseno le tele.

Se alcuno tessitore voluntariamente et malitiosamente, o in qualunche modo fraudolentemente, tagliasse o guastasse tele di drappo, caschino in pena oltre all' emenda del danno, di due tratti di corda pubblicamente da darseli, o quel più che il caso ricerchasse, ad arbitrio de' Consuli.

(1513-1550) a)

In nomine domini noſtri Jeſu Criſti, amen.

Inferius deſcribentur omnes dies feriati in honorem Dei, quibus Curia non sedit, nec eſt licitum reddere ius.

Gennaio.

Lo dì de la Circuncisione del Signore,	a dì primo.
La Paſqua de la Epiphania,	a dì vj.
Sancto Antonio abate,	a dì xvij.
Sancto Baſtiano martire,	a dì xx.
Sanca Agneſa,	a dì xxj.
La Converſione di santo Paulo,	a dì xxv.

Febraio.

La Purificatione di Maria vergine,	a dì II.
Sancto Biagio,	a dì III.
Sancto Mathio appoſtolo,	a dì xxiiij.

Marzo.

Sancto Thomaxo d' Aquino,	a dì vij.
Sancto Gregorio papa,	a dì xj.
Sancto Benedecto abate,	a dì xxj.

a) Queſto calendario delle ferie sta in principio di ambedue i Codici. Per la stampa è stata seguita la lezione del Cod. del 1513, quaſi del tutto conforme a quella del Cod. poſteriore.

La Anumptiatione di noſtra Donna,	a di xxv.
Sancto Ambruogio da Siena,	a dì......[a]
Item, tutti li vénardì di detto meſe.	

APRILE.

Sancto Giorgio martire,	a dì xxiiij.
Sancto Marcho evangioliſta	a dì xxv.

MAGGIO.

Sancto Iacomo e santo Philippo,	a dì primo
La Inventione di sancta Croce,	a dì iij.
Sancto Michele,	a dì viij.
Sancto Vectorio martire,	a dì xv.
Sancto Bennardino da Siena,	a dì xx.

GIUGNO.

Sancto Barnabe appoſtolo,	a dì xj.
Sancto Antonio da Padova,	a dì xiij.
La Nactività di sancto Giovanni battiſta,	a dì xxiiij.
Sancto Pietro e Paulo appoſtoli,	a dì xxviiij.

AGOSTO.

Sancto Pietro in vincula,	a dì primo.
Sancta Maria della nieve,	a dì v.

a) Cioè, il b. Ambrogio Sanſedoni, la cui commemorazione, secondo il preſente calendario saneſe, cade a dì 20 di marzo. Ma in ambedue i Codici il giorno non è indicato.

Sancto Lorenzo martire,	a dì x.
La Absumptione di nostra Donna,	a dì xv.
Sancto Roccho,	a dì xvj.
Sancto Bartholommeo appostolo,	a dì xxiiij.
Sancto Augustino,	a dì xxviij.
La Decollatione di sancto Giovanni battista,	a di xxviiij.

SECTEMBRE.

La Nactività di nostra Donna,	a dì viij.
La Exaltatione di sancta Croce,	a dì xiiij.
Sancto Matheo appostolo,	a dì xxj.
Sancto Michele archangiolo,	a dì xxviiij.
Sancto Girolamo,	a dì xxx.

OCTOBRE.

Sancto Francescho confessore,	a dì iiij.
Sancto Crescentio,	a dì xij.
Sancto Luca evangiolista,	a dì xviij.
Sancto Simone e Giuda,	a dì xxviij.
Sancto Savino veschovo e martire,	a dì xxx.

NOVEMBRE.

La festa di tucti Santi,	a dì primo.
La commemoratione de' morti,	a dì ij.
Sancto Salvadore,	a dì viiij.
Sancto Martino,	a dì xj.
La sacra del Duomo	a dì xviij.
Sancta Katerina di Alexandria,	a dì xxv.

Sancto Savino	a dì .... [a]
Sancto Andrea appoſtolo,	a dì xxx.

DICEMBRE.

Sancto Anſano martire,	a dì primo.
Sancto Galgano,	a dì iij.
Sancto Nicholo veſchovo,	a dì vj.
Sancto Ambruogio doctore,	a dì vij.
La Concectione di Maria vergine,	a dì viij.
Sancta Lucia vergine,	a dì xiij.
Sancto Thome appoſtolo,	a dì xxj.
La Nactività di Criſto,	a dì xxv.
Sancto Stephano,	a dì xxvj.
Sancto Giovanni evangioliſta,	a dì xxvij.
Li Innocenti,	a dì xxviij.
Sancto Salveſtro papa,	a dì xxxj.

Item, tucti li dì della sancta Domenica.

Lo dì della Rexurreſſione di Criſto, con due dì seguenti.

Lo dì della Aſſenſione. [b]

Lo dì della Pentecoſte, con due dì seguenti.

Lo dì della feſta del Corpo di Criſto.

Lo dì del Carnovale.

a) Lacuna di ambedue i Codici.
b) Così nel Teſto.

DOCUMENTI

SU L' INTRODUZIONE E L' ESERCIZIO

DELL' ARTE DELLA SETA IN SIENA.

(1438-1481.)

DOCUMENTI
SU L' INTRODUZIONE E L' ESERCIZIO
DELL' ARTE DELLA SETA IN SIENA. [a]

I.

Petizione al Consiglio Generale del Comune per ottenere che fosser fatti capitoli con certi maestri che chiedevano di mettere in Siena telai da seta.

(1438, agosto 12)

In nomine Domini, amen. Certi ciptadini etc., veduto cum quanta diligentia si debba actèndare ad honorare la ciptà e bonificarla, et maxime nell' uso delle mercantie e trafichi, et considerato che al presente se truova chi vuole dirizzare e fare el mestiero della seta, cioè drappi, velluti, taffettà et altre cose pertinenti al detto mestiero; et per ora sia chi pròfari volere fare telagia [b]

a) Per evitare una continua ripetizione, il lettore è avvertito, che tutti questi documenti appartengono al R. Archivio di Stato di Siena.

b) Vale a dire, *telai.*

quatro almeno; la qual cosa se judica èssare gran principio nella ciptà nostra ad dirizzare e fare el detto mestiero; et di questo se trova chi mette el capitale, et è già venuto nella ciptà nostra chi è acto ad fare et eseguire el mestiero, cum tucte le massaritie et cose appartinenti ad esso; et così si truova in verità, mediante certe pratiche tenute intorno a la detta materia, le quali cose per buoni respetti non se specificano al presente; per la qual cosa vedendo la grande utilità che ne segue a la ciptà, et honore così in comune come in particolari, perchè come si vede, poco o niente se trafica nella ciptà nostra, e quantità grandissima di denari ogni dì esce dalla ciptà nostra per drappi, velluti, taffettà et altre cose appertenenti al mestiero della seta, e' quali denari verranno ad remanere nella ciptà cum guadagno grande de quelli che s' adoperaranno in tal mestiero, et cum utile di Comune nelle gabelle, et ad conservatione universale di tucti e' ciptadini che comprarâno continuamente cose di seta; et pertanto, perchè egli è necessario per dare perfectione et executione a la decta materia, che sia chi abbi autorità di potere capitulare et ordinare tucte cose spedienti a' detti effetti cum quelli tali che vogliono fare el decto mestiero nella ciptà nostra, et ricévare le securtà che bisognaranno per rispetto di quello che si dimanda al nostro Comune, et per observantia delle cose le quali se voglono [a] obrigare e' mahestri del decto traffico et me-

[a] Cioè, vogliono.

ftieri de la seta; però providero et ordinaro, che sia rimeffo ne' noftri magnifici Signori et Capitano di Popolo et Gonfalonieri Magiftri, i quali sieno tenuti et debbino, immediatamente obtenuta la prefente provifione, elegere tre o sei ciptadini, cioè uno o due per Monte come toccha, [a] e' quali così eletti abbino per vigore della prefente provifione pieniffima autorità di potere capitolare cum quilli mahestri che se manifeftaranno volere fare el detto mestiero, come se dice de sopra, de la seta nella ciptà noftra, tucte le cofe lo' parranno èffare de bifogno per lo detto effetto, sì veramente che 'l noftro Comuno non poffino obligare ad dare alcuna provisione de' denari a' detti maheftri, nè ad altre persone per lo detto meftiero, fi non infino alla somma di fiorini cento l' anno, de libre quatro el fiorino; cum quefto, che dando o obligando il noftro Comune a la detta provifione, come sarà neceffario, a detti fiorini cento l' anno, non poffino diftèndarfi per maiur [b] tempo che d' otto anni, che verrà ad èffare la spefa del Comuno solamente fiorini octocento; et ad niuna altra cofa poffino obligare el noftro Comuno, salvo che ad dare le franchigie, come se dànno agli altri foreftieri che vengono ad habitare a la ciptà, per forma de' voftri Statuti per tempo de X anni, chè altro non ademandano. [c]

(Configlio Generale, *Deliberazioni*, Vol. 219, c. 282 t.º).

a) I cittadini senefi eran diftribuiti per *Ordini* o *Monti*, che in quefto tempo eran tre; cioè, Monte del Popolo, dei Nove e dei Riformatori.

b) Idiotifmo, maggiore.

c) Il Configlio Generale approvò quefta petizione con 164 lupini bianchi, non oftanti 12 dati in contrario.

II.

Ricordo presentato al Consiglio del Popolo, e nuovi provvedimenti circa l' arte delle seta.

(1438, agosto 27).

Con ciò sia cosa che ne' dì passati sia ottenuta una provisione in Consiglio di Popolo et Generale, che in Siena si faccia l' arte de la seta di tèssare drappi, velluti et taffettà, et fusse commesso ne' Magnifici Signori et Capitano di Popolo et Gonfalonieri maestri che dovessero elègiare uno o due cittadini per Monte, e' quagli avessero piena autorità di potere capitolare con quegli maestri che vorranno fare la detta arte de la seta in Siena, potendo lo' dare provisione per tempo d' otto anni infino a la somma di fior. cento per anno, et non più, chome meglio fare potranno; volendo e' decti sei cittadini electi méttare in asseghuitione [a] la detta provisione, sono stati con quegli maestri che vogliano fare la detta arte de la seta, insieme con quegli che lo' fanno la sicurtà, che loro observaranno al Comuno quello promettaranno; et intesa la provisione ottenuta, dichono non lo' pare che sia sufficiente all'effecto de le cose lo' promecte el Comune di Siena, con ciò sia cosa che se per caso venisse che alcuno de' maestri che s' ubbrighassero, morisse o s' assentasse o per altro modo non satisfacesse, et gli altri suoi compagni volessero méttare un altro in suo

a) Frequente nell' antico linguaggio senese per, *esecuzione*.

luogo, non s' intendarebbe che poteſſero addimandare al Comuno la proviſione che tochava a quello tale morto o aſſentato o scambiato, et non diſmancho loro rimarrebbero ubbrighati a obſervare interamente quanto aveſſero promeſſo; et però pare sia di biſognio agiugniare a la detta proviſione, che quegli maeſtri, uno o più, che obſervaſſero le coſe promeſſe al Comuno interamente, poſſino avere la proviſione a loro conceduta interamente, si che facendo loro che almancho quattro telaia lavorino chontinuamente, abbino la decta proviſione lo' sarà promessa senza alcuna diminutione; et facendo queſto, trovaranno chi gli farà forti a denari, et altrimenti non trovarebono. E queſto è baſtevole al Comuno, avendo quattro telaia almancho continuamente lavoranti, et non spendendo più di fiorini cento l' anno, nè per più d'otto anni, chome per la proviſione; con queſto inteſo, che in caſo che non lavoraſſero almancho quattro telaia, non debbino avere alcuna proviſione dal Comuno [a].

(Concistoro, *Deliberazioni*, n.º 419, c. 41).

III.

Privilegi conceſſi a chiunque eſercitaſſe in Siena l' arte della seta.

(1439, settembre 25)

In prima, avuto riſpecto quanto l' arte della seta sia coſa honorata, et facci grande comodo et uti-

a) Queſte proviſioni furon vinte in Conſiglio di Popolo e dei Popolari nel giorno sovrindicato.

lità nelle città dov' è moltiplicata (et quefto per experientia fi vede per quello piccolo principio che infin da ora è fatto nella noftra città), et paia cofa honorevole et utiliffima a provedere, che la detta arte della seta quanto fi può crefcha et augumenti; per induciare et allectare egli uomini al decto effecto, providdero et ordinaro, che a ciafchuna persona di qualunche grado o conditione fi sia, sia lecito et permeffo fare et exercitare nella città di Siena liberamente, senza alcuna contradictione, la decta arte della seta, godendo tutti e' benefitii et privilegii che sònno conceduti a quegli che fanno el meftiero della detta seta; dichiarato, che mettendo altrettanto capitale in su la detta arte, quanto al prefente hanno quegli che fanno effa arte, et habbino et avere debbino dal Comune di Siena quella provifione in quello modo et in quella forma che al prefente è conceduta a chi efercita el detto mestiero della seta; la qual cofa benchè alcuna spefa sia di Comune, è nientedimeno tanta l' utilità che ne seguita, che ciafcheduno cittadino ci debba porre ogni penfiero a dare opera che così fi mandi ad effecto. [a]

(*Ivi*, n. 426, c. 17)

a) In Configlio di Popolo e dei Popolari quefta provvifione fu vinta con 98 lupini bianchi, non oftanti 17 neri.

IIII.

Provvisioni contra chi recasse danno o impedimento all' arte della seta in Siena.

(1440, maggio 5)

Certi cittadini electi per li magnifici Signori et Capitano di Popolo de la Città di Siena a fare provvisioni a bonificare et accréssciare in Siena l' arte et mestiero de la seta, et a oviare che a tale mestiero non sia impedito nè maculato per nissuno che volesse obviare [a] che tale arte non seguisse in Siena; providdero et ordinaro in questa forma et modo cioè:

In prima, che qualunche persona dal dì de la octenuta provisione inanti, contrafacesse o tentasse di fare per alcuno modo di levare o di sviare de la città di Siena alcuno maestro, lavorante o garzone, che servisse manualmente a la decta arte de la seta, in qualunche exercitio si fusse, trovata la verità di tale delicto, sia punito et condennato per li rectori et officiali del Comune di Siena in lire cinquecento di denari, da pagarsi al Camarlengo del Monte [b], come si pagano l' altre condennagioni, et sia scopato per la città pubblicamente in luoghi consueti, et sia marchato con ferro caldo da la gola in suso, in luogo che palesemente si possa vedere, acciò che agli altri sia exemplo di non contrafare

a) Così nel Testo. Vuol dire, che volesse adoprarsi od operare.

b) Il *Monte Comune*, istituito in Siena con legge de' 24 febbraio 1430, può in qualche modo paragonarsi a quello che oggi si dimanda *Ufizio del debito pubblico*.

in alcuna cosa a bonificamento et mantenimento de la detta arte, et debbi stare ne la pregione del Comuno, che paghi [a] la detta condennagione.

Item, a ciò ch' e' maestri, garzoni e lavoranti che s' exercitassero in Siena a la detta arte possino stare più sicuramente e sieno riguardati; providdero, che qualunche persona volendo dannificare la detta arte de la seta faciesse alcuna ingiuria o molestia ne le loro persone, sia condennato nel doppio di pena che per forma di Statuti del Comuno di Siena è ordinato.

(*Ivi*, n. 430, c. 8)

V.

Ricordo presentato ai Priori del Comune contro i Fiorentini che cercavano di sviare da Siena l' arte della seta.

(1440, ottobre 27)

Dinanzi ad voi magnifici e potenti signori, signori Priori Governatori del Comuno e Capitano di Popolo de la ciptà di Siena.

Exponsi per parte de' vostri fedelissimi servitori Giovanni di Savino e Nello di Francescho e compagni della seta che, cum ciò sia cosa che da poi che in Siena si cominciò ad tèssare e lavorare drappi over velluti de seta, per li Fiorentini continuamente sònno tenute pratiche de tòllare e guastare detta arte nella vostra ciptà, sicome dar bando ad

a) Cioè, finchè paghi.

lavoranti e mahestri che qua fussero ad lavorare; et questo non bastando, ànno mandato qua da due volte e più lor mandati a corrómpare nostri tessitori et altri lavoranti; et di ciò da fedelissimo nostro amico insino da Fiorenza siamo advisati de tali mandati, et simile de' nomi et sopranomi et di loro affare. Et così e' detti venuti, [a] ricorremmo al Concestoro vostro, et per commissione del Concistoro detto fuoro messi nelle mani del Capitano de la Iustitia, e' quali senza alcuno martoro o tormento confessarono, che due dì avevano praticato co' nostri tessitori et altri lavoranti, che gli avevano radotti sotto proferte di denari ad dovere una notte guastare et ardere tucti nostri telari et altri edifitii, et dipoi fugirsi via, come chiaramente si può vedere per examinatione fatta di loro per lo decto Capitano; et per lo detto Capitano fuoro condepnati in pecunia e incarcerati, et di poi per più lettere scripte per li Fiorentini al vostro Concistoro, per gratie de' vostri Consigli fuoro relapsati et liberati; et poi non contenti ad questo, per l' Arte de Porta Sancte Marie da Fiorenza è stato proveduto infra loro et infra l' Arte detta, di méttare in Siena ogni sei mesi velluti per fiorini millecinquecento o più, et dargli per lo capitale a perdita loro, per dare ad terra nostri lavori, perchè noi sbagotissimo, et abandonassimo [b] detto mestiero; et ad questo effecto ce ne rechò el Grassellino, che si fe' da Siena ad un tracto,

a) Intendasi: E così non appena furon venuti que' tali mandati da Firenze ecc.

b) Il Testo, per errore, *abandonassero*.

per fiorini seicento o più [a]; et adoltoci cum lui [b], già non ce 'l negò, et dicendo che ce ne doleremo in Conceftoro, et così faremo; et come quefto sentì, subito montò ad cavallo et andofene via. Et di poi non venendo lo' fatto [c], et non rimanendo contenti a le predette cofe, ci andò facto cum piacevole modo noi principali richiedare, che ànno intefo che noi in detto meftiero non ce confalviamo; [d] che se noi vogliamo actèndare ad vendar lo' tutte le noftre sete, in qualunche manifactura fuffero, e' noftri defitij e tèlari, che comparebbero cum grande noftro vantaggio. Et ancò non contenti ad quanto è detto, ora di nuovo ànno praticato, cioè che ci ànno corrotto el principale apparecchiatore noftro de butiga, et anco el noftro tentore de clemifi, et infieme se ne sònno andati via; et puofe dire el detto meftiero aver perduto el capo suo, per modo che ad quefto tracto tucti siamo sbagottiti, et abbiamo grande pensiero che detto meftiero non rimanga cum noftro dapno et cum grande vergogna di voftro Comuno, la qual cofa Dio ceffi. Et tutte le dette cofe ad chi voleffe fi poffono certificare, in fino ad moftrarli più salvacondotti facti per detti Fiorentini, et capitoli fatti ad noftri lavoranti, e' quali fra due volte [e] so' trovati per l'examinationi per effo Capitano facte,

a) Chi sia quefto Graffellino ***che fi fe' da Siena ad un tratto***, con seicento o più fiorini di seta, sarebbe difficile oggi a ritrovare.

b) Cioè, effendocene dolti.

c) Vuol dire: E dipoi non venendo fatto ai Fiorentini quello che per gelofia di meftiere s'eran prefiffi ecc.

d) Lavoriamo a scapito.

e) Intendafi, per due volte.

e decti salvacondotti [a] suggellati cum sigillo de decta Arte de Porta de S. Maria de la seta di Fiorenza.

Adunche, magnifici Signori nostri, vedute continuare cotante pratiche a la disfatione de nostro mestiero, noi non ce sentiamo actuiti [b] ad tali potentie per loro subtigliezze resistare; si non che humilmente recorriamo a la vostra humanità et prudentia vostra, che vi piaccia per vostri opportuni Consigli provedere, che tale dapno et vergogna ad vostro Comuno et ad noi non abbi ad sequitare; recordando cum reverentia a la magnifica Signoria vostra, che per inanimare qualunche persona avesse volontà di fare tale mestiero, che in quanto vi paresse che ogn' otta che in Siena fossero tre pontiche [c] de seta, che allora s' intenda èssare posto de gabella ad ogni ragione di velluto o drappo di quello se lavorasse in Siena; cioè, velluto e drappo forestiero entrassero, de' grossi quatro per braccio; certificando che questo faciendosi, sarà cagione fra poche semane che in Siena saranno più di quatro butighe di decto mestiero, et de tòllare via le molte pratiche che del continuo tengono e' decti Fiorentini; et così provedendosi, sarà cagione de farce cerchare degli altri mahestri, et non ci abandonaremo, pregando Dio che ora e sempre ve dia bene ad deliberare. [d]

(Consiglio Generale, *Deliberazioni*, n.º 220, c. 193).

a) Cioè, trovati furono i detti salvacondotti col sigillo ecc.

b) Forse da *attuiare;* ma qui significa, *atti*, *capaci*.

c) È voce non senese e che non conosco, ma si comprende che sta a significare il Luogo dove la seta si lavorava.

d) Il Consiglio Generale approvò questo Ricordo, dichiarando che la detta gabella alle sete forestiere dovesse porsi, allorchè in Siena fos-

VI.

Nuove provvifioni per l' incremento in Siena dell' arte della seta.

(1444, agofto 12)

Con ciò sia cofa che foffe proveduto et ordinato per dirizare l' arte de la seta ne la città di Siena, che qualunche faceffe la detta arte et meftiero, teffendo con quattro telai almeno, fi doveffe dare de la pecunia del Comune di provifione fior. cento ciafcuno anno; et pubblicamente per tucti cittadini fi dica, che la detta provifione di fior. cento l' anno fi paga per lo noftro Comune indebitamente, e non fi obferva come fu ordinato, però che fi paga la provifione a chi non lavora, et a chi lavora pocho o niente, et a chi non fa quello che è obligato, et seguitane più inconvenienti, et infra gli altri che, oltre al pagare indebitamente e' denari del Comune, ci fi conducano e' velluti foreftieri, et non ci fi lavora per modo la città sia fornita; et però volendo a le cofe predette riparare, providdero et ordinaro, che dove era ordinato che chi faceffe tèffare con quattro telai aveffe fiorini cento l' anno, quella provifione e deliberatione sia et effere s' intenda sofpefa e tolta via; e sia et effere s' intenda proveduto et ordinato, che qualunche farà arte di seta ne la città

sero tre botteghe di seta con dodici telai; facendo infieme facoltà ai Confoli di Mercanzia di concedere permeffo a chi voleffe farfi vefti di seta per sè e la famiglia, e in Siena non ne trovaffe, di comprarne delle foraftiere.

di Siena, abbi et avere debbi dal Comune noſtro per ciaſcuna peza che tèſſare farà delle infraſcritte ragioni, la quale sia di braccia quaranta almeno, la quantità de' denari infraſcripti, nepti d' ogni gabella; [a] e' quali denari et provviſione el Camarlengo di Biccherna [b] sia tenuto pagare per pulitia de' Quattro di Biccherna, senza suo preiudicio o danno; e' quali Camarlengo e Quattro sieno tenuti fare tenere buon conto de le peze che ſi teſſeranno. E queſta proviſione abbi luogo e vaglia per tempo di cinque anni dal dì che sarà obtenuta.

Le quantità de' denari e le ragioni de' velluti, de' quali di sopra ſi dice, sònno queſte cioè:

Per ciaſcuna peza di drappo a oro, lire 32.
Per ciaſcuna peza di zetani vellutati, [c] lire 20.
Per ciaſcuna peza di velluto piano et apiccellato, [d] di qualunche ragione, lire 12.
Per ciaſcuna peza di baldachino et di taffettà et damaſchini piani, lire 4.

(Concistoro, *Deliberazioni*, n.° 455, c. 35.)

a) Oggi direbbeſi, netti da ogni ritenuta.

b) Il Camarlingo e i quattro Provveditori della Biccherna erano i principali amminiſtratori del Comune.

c) Sorta di drappi vellutati, aſſai in uſo in antico. Qualche leſſicografo, tratto in errore da lezioni scorrette di codici, regiſtrò invece la parola *Zentano*.

d) Parola trovata anche nello Statuto dell' Arte della Seta, (pag. 20) corriſpondente, com' io penſo, ad *Appicchiettato* o *Picchiettato*, cioè, di colori vari. Nello Statuto (pag. 20) ricordaſi ancora il *Broccato allucciolato,* cioè Drappo teſſuto con vergole d' oro trapelante.

VII.

Provvisioni fatte da diciotto cittadini eletti sopra il bonificamento delle Arti.

(1461, novembre 21)

In prima, che l' Università dell'Arte della Seta della città di Siena, facendo o facendo fare ogn' anno almeno trenta peze di velluti dell' infrascripte ragioni di braccia quaranta la peza, le quali peze saranno bastevoli e sufficienti al bisogno e comodo della città e distrecto di Siena, sieno date a' maestri o a chi farà drappi e velluti in Siena delle infrascripte ragioni per tempo di tre anni proximi a venire, l' infrascripte quantità di denari della pecunia del Comuno di Siena, nette di cabella, sopra le casse et de' denari delle casse comuni delle porti [a] della città di Siena, servate le fedi; de' quali denari si tenga buon conto in Bicherna, sì che alcuno errore resultare non possa. Le quali somme de' denari per li infrascripti velluti sono queste, cioè:

Di ciascuna peza di velluto col pelo o damaschino di qualunque colore, lavorato in Siena, di seta di crudo e non tinta fuori della città, lire vj.

Di ciascuna peza di zetani rasi senza pelo, di qualunque colore, o baldachini lavorati come di sopra, lire 3.

Item, ch' e' quatro Provveditori della Bicherna del Comuno di Siena sieno tenuti et debbino fare

a) In luogo di, *Porte*, come tuttora costuma dire il volgo di Siena.

tenere buono conto de' lavorii si faranno et levaranno d' in su le telaia in sur uno libro marcato; sì che ogni setaiuolo possi saldare ogn' anno le sue ragioni di quello avesse facto, recate le braccia a peza di braccia quaranta la peza; et essi Quatro, avuta fede per lo detto libro et per chi terrà esso conto, sieno tenuti e debbino fare pulitia di pagamento al Camarlengo di Bicherna, secondo la tassa sopradetta. El quàle Camarlengo sia tenuto et debbi pagare essi denari a chi gli àrà serviti de' denari d' esse casse comuni, servate le fedi, senza altra pulitia di Concestoro, e senza alcuna exceptione o contrarietà.

Item, che la detta Arte della Seta e setaiuoli sieno tenuti e debbino vendere essi velluti e lavorii di seta per pregi giusti, ragionevoli e discreti

Item, che la detta arte della seta possi et a loro sia lecito condurre uno maestro di tinta di seta, et a tignere la seta nella città di Siena, per tempo di tre anni, da cominciare il dì che verrà ad habitare nella città di Siena, con salario da darseli per lo Comuno di Siena a ragione di libre octo il mese, netti di cabella. El quale salario el Camarlengo di Bicherna sia tenuto e debba pagare al detto maestro da conducersi, di mese in mese, come servirà, de' denari delle casse comuni delle porti del Comuno di Siena, senza altra pulitia di Concestoro, ma solo per pulitia de' Quatro di Bicherna; la quale pulitia e' detti Quatro sieno tenuti e debino farli senza alcuna contrarietà o exceptione.

Item, che nissuno sartore o sartrice nè alcuna altra persona possino per alcuno modo tagliare drappi nuovi nè vechi, se non sono marcati, a la pena

di fior. cinquanta d' oro, e di stare mesi sei in pregione; da pagarsi la metà della sopradetta pena al Camarlengo et Offitio de' Terratichi [a], el quarto a l' acusatore, e 'l quarto a quegli che lavorarâno e obligarânosi a lavorare e' detti drappi. Et questo s' intenda dove per lo rectore e Camarlengo dell' Arte delli setaiuoli non si vegha manifestamente essere drappo fatto in Siena, o veramente di quegli ci sieno marcati. Et che si facci uno marco di nuovo, el quale debbi stare apresso a l' Uffitio de' Quatro per marcare li velluti.

Item, che se accadesse che la Corte ci venisse [b], e fusse concessa licentia a li cortigiani potere mettere drappi in Siena, che a nissuno altro che a essi cortigiani sia lecito comprare nê usare detta licentia per decti drappi, a la pena di fiorini cento da pagarsi come di sopra per qualunque comprasse o tagliasse detti drappi, come è detto, e per ciascuna volta; ma solo resti tale licentia per li cortigiani e forestieri.

Item, che nissuna persona di qualunque grado o condictione si sia, possi nè debbi mettere nella città di Siena pelo o orsaio o trama di nissuna ragione, cioè tinta di nissuno colore, a la medesima pena come è detto di sopra.

Item, che nissuna persona possi tessere di nissuna ragione seta detta di sopra, nella medesima pena da pagarsi come di sopra è detto.

Item, che non si possi tessere nè fare tessere di

a) Aveva autorità sopra gli osti e albergatori, e sui prezzi del vino che si vendeva a minuto.

b) Cioè, la corte pontificia di Pio II, che era attesa prossimamente.

nissuna ragione seta fuore delle porti della città di Siena, sotto pena di fior. 25 d' oro per ciaschuno e ciascuna volta, da pagarsi come di sopra, e di pèrdare la seta.

Item, che se la detta Università de' setaiuoli non farà ogn' anno le dette 30 peze di velluti come di sopra, non abbino provisione alcuna.

Item, che le dette provisioni si debbino publicamente bandire per la città.

(*Archivio delle Arti*, Appendice, 2, c. 21)

VIII.

Ricordo come se governa i bachi. [a]

(1461)

In prima, toi el seme in una pezza de panno lino, et a' 20 die de abrile ponitigle in sene a una donna el zorne, et la notte sotto el capezale dove dormite, continuando in sino che naseno tutti; et come comenzano a nasere, aprite la pezza a una spera de sole, overo suxo uno guanzale apresso al foco, e ponitegle qualche foglia de moro, et como sono atacati suxo dite fogle, ponitele in una peniruzza, et dategle da manzare in sino sono nadi tutti,

a) Nel margine è scritto: *Ricordo, tenerle in una stanzia fresca.* Il documento, forse bergamasco d' origine, non ha data certa, ma fu trovato nella filza delle *Scritture Concistoriali* del 1461, ed è certo poi che dovrebbe ad ogni modo riferirsi alla metà di quel secolo. Come in tutti gli altri documenti, così in questo fu seguita con gran fedeltà la lezione dell' originale.

dandoie da manzare doe volte el die, continuando 8 zorni de poi che sono nati tutti, chè de poi s'amalano e stâno 2 zorni nanze che manzene. Et a volere cognosere quando stanno male, non manzane e stâno sotto la foglia. E de poi questo, como comenzano a manzare, et a l' otta tolite de le fogle et dategle da manzare doe volte el zorno, la matina et la sera, aslargandoie, se ve paressено trope strette, suxo una taula, overo stoia; et a volere aslargare, dateie le fogle: s' atagano suxo, et piglatele e ponitele dove pare. Et così per otto zorni o più in sino a l' altra infermità, la quale se cognose et continua como di sopra.

Item, a la terza infirmità così como a la seconda.

Item, a la quarta simelmente se governa como di sopra; et como comenza a la quarta a manzare, mudateie la brutura sotto, uno zorno e l' altro noe, insino che andarâno a fare i bozzi, dagandoie doe volte da manzare el zorno, et anche vargo 7 zorni [a] alcuna volta tre volte el zorno, che serà da dodexe in sino a 15 zorni. Comenzano a fare a la boca la seta, e zetarla fora, e fano el colore, soè como zallo. Ponitegle in una fasina seca con frasche seche, et lasategle stare 8 zorni, e poi spicatigli e ponitegle al sole per dui zurni voltandoie, e non pôno più nasere.

Sopra tutto aricordateve, che quando âno pasato la quarta infermità, non ce date fogle, che in prima non stagano colte per spacio de uno zorno almancho, in uno montizello, suxo uno lenzole al fresco.

a) Cioè, dopo sette giorni.

A fare el seme, come sono nati, tolite una agochia[a] con refe, et infilzategle nel pele di fora, non forando el bozzo[b], et metitegle in una volta al fresco una libra de diti bozzi; et stanno deci o 15 zurni a nasere, et fâno a mode de farfale bianche. Et come sono nati, tolitegle e poniteie in una pezza de pano lino suxo una taula, et el maschio e la femina s' atacano inseme, et lasateie stare un zorne, e poe destacateie, et guardate non ie guastare, et farâno l' ova.

(Filza di *Scritture Concistoriali, ad annum.*)

VIIII.

Petizione di Nello di Francesco drappiere, con la quale si offre di introdurre nel sanese la coltivazione della canape, e di piantar mori. [c]

(1481, agosto 21)

Magnifici et potenti signori, signori Priori Governatori del Chomune, et Capitano di Popolo de la magnifica città di Siena.

Con debita riverenza il minimo servo Nello di

a) Agocchia, Ago.

b) *Bozzo* per *Bozzolo* non è registrato.

c) Di questo Nello drappiere esistono nell' Archivio sanese altre petizioni, concernenti più in ispecie la coltivazione della canape. È quel medesimo Nello che quarant' anni prima scrisse insiem con altri quel singolare Ricordo alla Signoria di Siena contro i fiorentini, riferito al n.° V. Egli ebbe il merito d' aver condotta a Siena l' arte del tessere seta.

Francefcho drappiere fi raccomanda et expone, chome già più tempo fi adoparò di condurre nella voftra città l' onorevole et riccho meftiero di drappi e velluti et tucti lavori di seta, e delle fèdare et guarnelli et birrecte et più honorevoli meftieri; e più agiognendo so' stato defto et sto ad ogni utile et honore poteffi fare, et ho scripto alla Signoria, e dati più ricordi. Ora al prefente ho dato alla Signoria ricordi della canape, che quando ordiniate che nel voftro contado ogni cittadino et contadino ne facci seminare, alla pena ecc., farebe una delle più utili provifioni fi poteffe fare; la quale harebbe dodici chapi tucti utiliffimi per li cittadini, chontadini et donne a filare. E quando io voftro servidore fuffi aitato infieme con uno compagno, in quefto proximo settembre calvalcharemo a Fuligno, Spello et Todi et, bifognando, a Bologna, che v' è gran quantità di seme, et compraremmo et condurremolo ne' voftri paefi, et vendaremolo per li giufti prezi a chi ne voleffe seminare, et non potrebbero excufarfi per lo seme. [a] E quando se ne seminaffe nella voftra Maremma et nella Val di Chiana et Val d' Orcia, che sònno terreni adactati, vi fructarebe uno staio di seme di chanape quanto staia dieci a grano; et seminafi ogn' anno et non muore mai, perchè fi semina di marzo, paffate le freddure. Et ne la voftra Maremma verrebero familiarmente ad abitare molti funari a far chanapi da navi et da galíe et da tucte le fufte et altri legni; et per la via de' voftri por-

a) Vuol dire, non potrebbero avere per scufa del non seminar canape, la mancauza del seme.

ti [c] si finirebbero a denari et baratti di merchantie, dove escano migliaia di fiorini della vostra città et contado, che altretanti ne verrebbero. Concludo che se si fa decta provisione, passato di questa vita sarò ricordato; e già ho ordinato che nel paese delle Serre et di Rapolano se ne farà principio di seminare.

Item, ho facta provisione che in questo anno si porrà fra altri et io dieci mila mori, che n' abbiamo maestri da ciò, a nostra petitione; et di tucto haviamo bonissima informatione.

A volere ch' i' possi méctar queste cose dinanzi chome ho decto, bisogna ch' i' sia aitato per la via d' una petitione che ho data alla Signoria, o per altro modo, chome paresse alle V. S.

Avisando le V. S., chome ho decto di sopra, più chapi ha in sè decta canape, et più cose se ne fa, chome credo il più delle V. S. sieno informate, chome guarnelli, fèdare, tele tedesche, tele vinitiane, bocchaccini, valesci, panni lini fini, panni lini di Lodi, canavacci, spessini et molte altre cose, che ne portano l' anno molte migliaia di fiorini, che tucti rimarrebero e delli altri verrebero, chome ho decto, e nella vostra città verrebero molti maestri tessitori di panni lini et di decte cose.

E perchè io vorrei poter dare principio a decta canape, et mostrar la via aperta et chiara a chi non credesse, mi bisognarebe havere qualche subsidio da le V. S. per condurre maestri et altre spese fare, tucte necessarie ad simile exercitio. Ho pensato

a) I porti di Talamone, Portercole e San Stefano.

uno modo senza spesa alchuna del Chomune, che le V. S. mi concedino e' denari e fructo della mia provisione per anni sei, che sònno fiorini nove l'anno [a], e 'l vicariato di Contignano, ch'è loco idoneo a tale mestiero, per quello tempo paresse alle V. S., con salari et modi consueti etc. Con questo, che uscendo vicaro Francescho suo figliuolo, per bossolo o per elettione, questa pichola gratia non li dia vacatione [b]; et si uscisse io, sia stracciatto. La quale cosa obtenendo come spera, se lo reputarà a gratia singularissima de le V. S., et sarà utile et honore publico de le vostre Signorie, a le quali sempre si rachomanda. [c]

(Filza di *Scritture Concistoriali*, *ad annum*)

a) Per qual titolo e' ricevesse dal Comune uno stipendio, non so; ma è da credere che gli fosse pattuito, allorchè alzò in Siena i telai da seta.

b) Significa, che se il figliuol suo Francesco fosse eletto, o per estrazione o per nomina, a qualche vicariato, siffatta elezione non fosse annullata, come dovevasi, non potendo padre e figlio esser vicari a un medesimo tempo.

c) Il 21 agosto 1481 il Concistoro deliberò che questa petizione fosse presentata al Consiglio del Popolo. Ignorasi come vi fu accolta.

INDICE.

Qui di sotto saranno scripte tucte le rubriche delli Statuti della seconda Destintione. Et prima:

Qui di sotto saranno scripte tutte le rubriche delli Statuti della terza Deſtinctione. Et prima:

Addizioni allo Statuto (1514-1550).

CAPITOLI AGGIUNTI ALLO STATUTO, RICOMPILATO NEL 1550.

DOCUMENTI SU L' INTRODUZIONE E L' ESERCIZIO DELL' ARTE DELLA SETA IN SIENA (1438-1481).

PUBBLICATO IL XV AGOSTO MDCCCLXXXI

GIORNO DELL' INAUGURAZIONE

DEL SETTIMO CONGRESSO

BACOLOGICO INTER-

NAZIONALE.

ALCUNE ALTRE PUBBLICAZIONI DELLO STESSO AUTORE.

Il Memoriale delle offese fatte al Comune e ai cittadini di Siena, ordinato nel 1223 (Firenze, Cellini, 1875) . . L. 1. 50

I Rettori dello Spedale di Siena (Bologna, Fava e Garagnani, 1877). . . « 6. 00

Il Breve degli Officiali del Comune di Siena, compilato nel 1250 (Firenze, Cellini, 1868) Edizione quasi esaurita . . « 6. 00

Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV -- Vol. II. (Bologna, Romagnoli, 1871) . . . . . . « 7. 00

Statuti Senesi c. s. -- Vol. III. (Bologna, Romagnoli, 1877). . . . . . « 12. 00

Gli ordinamenti economici dei Comuni Toscani nel medio evo (Siena, Bargellini). Le prime due dispense .

Prezzo del presen